



BNL VITA

BNL VITA PENSIONE SICURA
FONDO PENSIONE APERTO

istituito in forma di patrimonio separato

da

BNL Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

REGOLAMENTO



INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1 Denominazione	pag. 3
Art.2 Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	pag. 3
Art.3 Scopo	pag. 3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4 Regime della forma pensionistica	pag. 3
Art.5 Destinatari	pag. 3
Art.6 Scelte di investimento	pag. 3
Art.7 Gestione degli investimenti	pag. 4
Art.8 Spese	pag. 7

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

Art.9 Contribuzione	pag. 8
Art.10 Determinazione della posizione individuale	pag. 9
Art.11 Prestazioni pensionistiche	pag. 9
Art.12 Erogazione della rendita	pag. 10
Art.13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale	pag. 10
Art.14 Anticipazioni	pag. 11
Art.15 Prestazioni assicurative accessorie	pag. 12

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	pag. 12
Art.17 Banca depositaria	pag. 13
Art.18 Responsabile	pag. 13
Art.19 Organismo di sorveglianza	pag. 13
Art.20 Conflitti di interesse	pag. 13
Art.21 Scritture contabili	pag. 13

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22 Modalità di adesione	pag. 13
Art.23 Trasparenza nei confronti degli aderenti	pag. 14
Art.24 Comunicazioni e reclami	pag. 14

PARTE VI - NORME FINALI

Art.25 Modifiche al Regolamento	pag. 14
Art.26 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	pag. 14
Art.27 Cessione del Fondo	pag. 15
Art.28 Rinvio	pag. 15

Allegati:

Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile

Allegato n. 2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza

Allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Allegato n.4. Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie



PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1 Denominazione

1. Il "BNL Vita PENSIONE SICURA - Fondo pensione aperto", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art.2 Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività

1. La BNL Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., di seguito definita "compagnia", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dall'1/12/1999.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima Compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con ISVAP, con provvedimento dell'1/12/1999; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della Compagnia.

Art.3 Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4 Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.



Art.6 Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in n. 6 comparti, come di seguito specificati:

A. BNL VITA SICUREZZA. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

B. BNL VITA FONDO 25

C. BNL VITA FONDO 50

D. BNL VITA FONDO 75

E. BNL VITA FONDO TARGET 2017

F. BNL VITA FONDO TARGET 2022

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art.7 Gestione degli investimenti

1. La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.

5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

A. BNL VITA SICUREZZA

Indirizzo della gestione

La politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio del comparto prevalentemente orientata verso titoli di debito a basso rischio. Il comparto di investimento è consigliato a coloro che abbiano una moderata propensione al rischio e per coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare; il comparto è inoltre destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto delle previsioni normative relative. L'obiettivo del comparto è di realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che sono pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. Nell'attuazione di tale politica di investimento la Società potrà realizzare, nell'interesse degli aderenti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura del portafoglio in cui i titoli di capitale siano



presenti per una percentuale non superiore al 20%. L'esposizione al rischio di cambio non può superare il 40% del patrimonio del comparto di investimento.

L'adesione al comparto denominato **BNL VITA SICUREZZA** attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

B. BNL VITA FONDO 25

Indirizzo della gestione

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del comparto prevalentemente orientata verso titoli di debito. Il comparto di investimento è particolarmente adatto per coloro che hanno una media propensione al rischio e per coloro cui manchi un breve periodo di tempo al momento di accedere alla prestazione pensionistica complementare. La Società potrà realizzare, nell'interesse degli aderenti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura del portafoglio in cui siano presenti titoli di capitale per un valore percentuale non superiore al 40% del portafoglio medesimo. L'esposizione al rischio di cambio non può superare il 60% del patrimonio del comparto di investimento.

C. BNL VITA FONDO 50

Indirizzo della gestione

Perseguire l'obiettivo di coniugare la redditività dei titoli con l'incremento del valore delle attività reali nel lungo periodo. Il comparto di investimento viene istituito principalmente per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una propensione al rischio medio-alta e per coloro che abbiano davanti a sé un periodo di tempo medio-lungo per accedere alla prestazione pensionistica complementare. La politica di investimento è volta a perseguire una composizione di portafoglio bilanciata tra titoli di debito e di capitale, in cui la Società potrà realizzare, nell'interesse degli aderenti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura del portafoglio in cui siano presenti titoli di capitale per un valore percentuale non superiore al 65%. L'esposizione al rischio di cambio non può superare il 70% del patrimonio del comparto di investimento.



D. BNL VITA FONDO 75

Indirizzo della gestione

La politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio del comparto prevalentemente orientata verso titoli di capitale. Il comparto di investimento viene istituito per coloro che abbiano una elevata propensione al rischio ed è particolarmente indicata per coloro che abbiano davanti a sé un lungo periodo di tempo per accedere alla prestazione pensionistica complementare. Nella attuazione della politica di investimento la Società potrà realizzare una struttura del portafoglio in cui i titoli di capitale saranno presenti per un valore percentuale non superiore al 95% del portafoglio medesimo. L'esposizione al rischio di cambio non può superare il 70% del patrimonio del comparto di investimento.

E. BNL VITA FONDO TARGET 2017

Indirizzo della gestione

La politica di investimento del comparto è definita e determinata in funzione della presenza di una garanzia operante esclusivamente alla data del 31.12.2017 ("data target"). Per ciascun aderente, tale garanzia si traduce, nella certezza che, alla sola "data target" sopra definita, l'importo complessivamente investito nel comparto stesso non abbia subito riduzioni, fatte salve le anticipazioni eventualmente richieste dall'aderente stesso. In particolare, il valore della quota del comparto alla data del 31.12.2017, non potrà essere inferiore al valore massimo registrato dall'inizio della operatività del comparto fino alla "data target"; se alla "data target" il valore della quota risultasse inferiore a quello garantito (ovvero al massimo valore raggiunto fino a quel momento) la Compagnia (o l'eventuale garante, se diverso dalla stessa) provvede ad integrare il patrimonio del comparto fino al raggiungimento del livello di garanzia previsto. Di conseguenza, nel periodo antecedente la "data target", l'operatività del comparto si caratterizza da una politica gestionale estremamente flessibile e dinamica che si traduce in un orientamento verso una esposizione azionaria che diminuisce all'avvicinamento della data stessa, con ribilanciamento a favore di strumenti di tipo obbligazionario/monetario. Nell'attuazione della politica di investimento nel periodo che precede la "data target", la Società potrà realizzare una struttura di portafoglio in cui i titoli di capitale saranno inizialmente presenti per un valore percentuale indicativamente non superiore al 30% con riduzione di tale limite percentuale all'avvicinarsi della "data target" fino al suo totale azzeramento. In tale fase, stante la flessibilità adottata nella politica gestionale, non sono previsti ulteriori limiti di esposizione in titoli di capitale né meccanismi automatici e/o di sistematica rideterminazione della componente azionaria. Successivamente alla "data target", al contrario, il comparto attua una politica di gestione prudente con un profilo di rischio per l'aderente estremamente ridotto. Nel periodo che segue la "data target" pertanto, la politica di investimento è prevalentemente orientata verso strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria a breve termine, escludendo il ricorso a titoli di capitale. Il comparto risulta particolarmente adatto per coloro che hanno un orizzonte di età pensionabile compreso nel periodo temporale vicino al 2017. La garanzia operante alla "data target" di cui sopra può essere prestata da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

F. BNL VITA FONDO TARGET 2022

Indirizzo della gestione

La politica di investimento del comparto è definita e determinata in funzione della presenza di



una garanzia operante esclusivamente alla data del 31.12.2022 ("data target"). Per ciascun aderente, tale garanzia si traduce, nella certezza che, alla sola "data target" sopra definita, l'importo complessivamente investito nel comparto stesso non abbia subito riduzioni, fatte salve le anticipazioni eventualmente richieste dall'aderente stesso. In particolare, il valore della quota del comparto alla data del 31.12.2022, non potrà essere inferiore al valore massimo registrato dall'inizio della operatività del comparto fino alla "data target"; se alla "data target" il valore della quota risultasse inferiore a quello garantito (ovvero al massimo valore raggiunto fino a quel momento) la Compagnia (o l'eventuale garante, se diverso dalla stessa) provvede ad integrare il patrimonio del comparto fino al raggiungimento del livello di garanzia previsto. Di conseguenza, nel periodo antecedente la "data target", l'operatività del comparto si caratterizza da una politica gestionale estremamente flessibile e dinamica che si traduce in un orientamento verso una esposizione azionaria che diminuisce all'avvicinamento della data stessa, con ribilanciamento a favore di strumenti di tipo obbligazionario/monetario. Nell'attuazione della politica di investimento nel periodo che precede la "data target", la Società potrà realizzare una struttura di portafoglio in cui i titoli di capitale saranno inizialmente presenti per un valore percentuale indicativamente non superiore al 50% con riduzione di tale limite percentuale all'avvicinarsi della "data target" fino al suo totale azzeramento. In tale fase, stante la flessibilità adottata nella politica gestionale, non sono previsti ulteriori limiti di esposizione in titoli di capitale né meccanismi automatici e/o di sistematica rideterminazione della componente azionaria. Successivamente alla "data target", al contrario, il comparto attua una politica di gestione prudente con un profilo di rischio per l'aderente estremamente ridotto. Nel periodo che segue la "data target" pertanto, la politica di investimento è prevalentemente orientata verso strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria a breve termine, escludendo il ricorso a titoli di capitale. Il comparto risulta particolarmente adatto per coloro che hanno un orizzonte di età pensionabile compreso nel periodo temporale vicino al 2022. La garanzia operante alla "data target" di cui sopra può essere prestata da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.
7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.8 Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a 10 Euro.
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 10 Euro applicata annualmente
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:** una commissione di gestione stabilita in percentuale del patrimonio su base annua, differenziata in funzione del comparto di investimento prescelto. La commissione di gestione sul patrimonio viene prelevata da ciascun comparto di investimento con cadenza mensile nella misura di



seguito indicata :

A	BNL VITA SICUREZZA	0,0833% mensile pari all'1 % annuale
B	BNL VITA FONDO 25	0,0875% mensile pari all'1,05% annuale
C	BNL VITA FONDO 50	0,0916% mensile pari all'1,10% annuale
D	BNL VITA FONDO 75	0,0958% mensile pari all'1,15% annuale
E	BNL VITA FONDO TARGET 2017	0,105% mensile pari all'1,26% annuale
F	BNL VITA FONDO TARGET 2022	0,105% mensile pari all'1,26% annuale

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

- c.1) 15 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 13;
- c.2) 15 euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art. 6;
- c.3) 15 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art. 6;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n. 3.

e) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**, quali riportate negli allegati n. 4 e 5.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio può avvenire mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9 Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto



della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10 Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.11 Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente,



con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, comma 6 e 7.

Art.12 Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;



- una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita successiva all'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.
3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
 4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art.13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art. 11 del Decreto;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.



7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14 Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.15 Prestazioni assicurative accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni assicurative accessorie di invalidità e premorienza: garanzia assicurativa per il caso di morte ovvero garanzia assicurativa per il caso di morte ed invalidità totale permanente. Le prestazioni assicurative suddette operano purché l'Aderente non interrompa il versamento dei relativi contributi previsti per le garanzie assicurative prescelte.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. 4 al presente Regolamento.



PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art.17 Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla Banca BNP Paribas Securities Services, di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art.18 Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.



Art.19 Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

Art.20 Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.21 Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22 Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art.23 Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale



comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.24 Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art.25 Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

Art.26 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.27 Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art.28 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di BNL Vita SpA, di seguito definita "Compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art.2. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art.3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art.4. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art.5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al

successivo Art.6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art.7. - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8. - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N. 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art. 2 - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art. 3 - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia

Art. 4 - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art. 5 - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della del Fondo, salvo diversa decisione della compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla compagnia né sul Fondo.

Art. 6 - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla

documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.

4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo.

Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art. 7 - Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della compagnia

Art. 8 – Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

ALLEGATO N. 3

CONDIZIONI e MODALITÀ di EROGAZIONE delle RENDITE

Il presente allegato ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile in favore degli aderenti al FONDO PENSIONE che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento del FONDO medesimo, sono ammessi in assicurazione.

Alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare, il montante contributivo relativo alla posizione individuale di ciascun Aderente, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato ed al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato, quale premio unico, per la costituzione di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ("Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico").

1. Criteri per la determinazione ed applicazione dei coefficienti

L'ammontare annuo della rendita vitalizia si determina alla data di decorrenza dell'assicurazione, in relazione al montante contributivo, versato dal FONDO PENSIONE alla COMPAGNIA, e si ottiene moltiplicando il suddetto montante contributivo, quale premio unico per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato in relazione al sesso, all'età di riferimento, nonché alla rateazione di pagamento della rendita prescelta dall'Aderente, con riferimento alla Tabella dei coefficienti di conversione in vigore al momento della conversione stessa e di cui ai punti successivi.

A tal fine l'età di riferimento si determina sommando algebricamente all'età effettiva dell'Aderente alla data di decorrenza della rendita, espressa in anni interi, il numero di anni indicato nella seguente Tabella con riferimento all'anno di nascita ed al sesso dell'Aderente stesso. L'età effettiva dell'Aderente viene determinata considerando gli anni effettivamente compiuti, eventualmente aumentati di 1 nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi interi dall'ultimo compleanno.

TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETÀ

Sesso	Anno di nascita	Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva
M	Fino al 1925	+3
	Dal 1926 al 1938	+2
	Dal 1939 al 1947	+1
	Dal 1948 al 1960	0
	Dal 1961 al 1970	- 1
	Oltre il 1970	- 2
F	Fino al 1927	+3
	Dal 1928 al 1940	+2
	Dal 1941 al 1949	+ 1
	Dal 1950 al 1962	0
	Dal 1963 al 1972	- 1
	Oltre il 1972	- 2

L'Aderente al FONDO PENSIONE può richiedere che, in luogo della rendita suddetta, sia erogata una delle seguenti forme alternative di rendita vitalizia:

a) Rendita annua rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, vitalizia. Il pagamento della rendita vitalizia è garantito in modo certo nei primi 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente ammesso in assicurazione. Successivamente al periodo di pagamento certo la rendita viene corrisposta fintantoché l'Assicurato è in vita.

b) Rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile a favore di altra persona designata nella misura del 60% o dell'80% o del 100% a scelta dell'Assicurato alla data decorrenza dell'assicurazione.

Le rendite oggetto del presente allegato non ammettono valore di riscatto.

Ciascuna rendita avrà decorrenza pari alla data di conversione del montante contributivo sopracitato e verrà corrisposta in rate annuali posticipate.

La Compagnia, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in assicurazione, a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo, provvederà a comunicare all'Aderente l'importo della prestazione assicurata.

L'Aderente può richiedere in luogo della rateazione annuale che la rendita assicurata venga corrisposta in rate posticipate sub-annuali (semestrali, trimestrali oppure mensili).

Anteriormente alla data di conversione della posizione individuale in prestazione pensionistica, la Compagnia comunicherà all'Aderente le relative condizioni contrattuali nonché le modalità di erogazione delle stesse.

La variazione della rateazione della rendita può essere richiesta dall'Aderente sia all'atto dell'inserimento in assicurazione, con effetto dalla data di decorrenza, sia successivamente, con effetto, dall'anniversario della data di decorrenza successiva alla richiesta. In caso di variazione della rateazione della rendita in epoca successiva alla decorrenza il nuovo importo della rendita assicurata verrà determinato dalla Compagnia e comunicato all'Assicurato.

L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente fatto salvo quanto previsto per le forme di rendita certa e reversibile.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della assicurazione, la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione oltre che secondo quanto previsto nel Regolamento della Gestione Speciale "CAPITALPREVI" di seguito riportati (punto 5).

2. Spese

Le spese relative al servizio di erogazione delle rendite, precalcolate nel coefficiente di conversione, sono stabilite nella misura dello 0,50%.

Dall'importo di ciascuna rata di rendita, viene prelevato dalla Compagnia un importo fisso differenziato sulla base della rateazione di pagamento della rendita e stabilito in misura pari a 1 Euro per la rata mensile, a 3 Euro per la rata trimestrale, a 6 Euro per la rata semestrale e 10 Euro per la rata annuale.

3. Basi demografiche e finanziarie

I coefficienti di conversione della tariffa di cui al punto 4, indicati nella Tabella, sono determinati tenendo conto della seguenti basi tecniche:

- *Ipotesi demografica* : Tavola di mortalità IPS55 (Modello per generazioni elaborato sulla base delle proiezioni dell'ISTAT di mortalità della popolazione italiana) distinta per sesso, corretta per impegni immediati ed integrata dalla Tabella di correzione delle età di cui al precedente punto 1;
- *Ipotesi finanziaria* : tasso di interesse annuo composto posticipato del 2%.

I documenti inerenti i coefficienti di conversione relativi alle prestazioni alternative di rendita, certa e reversibile, sono depositati presso la sede del FONDO.

Modifica delle basi demografiche e finanziarie

La Compagnia si riserva comunque la facoltà di modificare sia la base demografica (tavola di mortalità) sia la base finanziaria (tasso di interesse annuo precalcolato) secondo le modalità di seguito descritte; la modifica di anche uno solo dei due parametri sopra indicati comporta la variazione dei coefficienti di conversione in rendita e di conseguenza la variazione dell'ammontare della rendita erogabile all'Aderente.

In particolare, in considerazione del fatto che gli scenari demografici sono in continua evoluzione e potrebbero in futuro comportare modifiche alle ipotesi di mortalità adottate, la Società si riserva di apportare le opportune modifiche alle basi demografiche utilizzate al momento della redazione del presente allegato. Si tenga presente come questi adeguamenti verranno effettuati a seguito di una variazione significativa tra le probabilità di sopravvivenza effettive rispetto a quelle ipotizzate con l'adozione della tavola precedentemente in uso, a

seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dall'osservazione dei portafogli assicurativi.

Le nuove basi demografiche adottate saranno comunicate dalla Compagnia all'Aderente almeno 120 giorni prima della data di decorrenza della variazione e potranno essere applicate solo a partire dal terzo anno successivo a tale decorrenza: in particolare quindi eventuali variazioni della sola base demografica non potranno avere alcun effetto sulle rendite già in erogazione e sulle rendite erogabili entro il terzo anno dalla comunicazione in vigore dei nuovi coefficienti.

Analogamente la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse finanziario solo in occasione di eventuali variazioni disposte in applicazione della attuale normativa di riferimento (provvedimento ISVAP n°1036/1998) o successive modifiche.

In caso di modifica dei coefficienti di conversione, la Società si impegna a descriverne le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e resta in capo all'Aderente la facoltà di avvalersi della possibilità di trasferire la propria posizione previdenziale individuale presso altra forma pensionistica complementare entro 90 giorni. A seguito di tali modifiche la rendita erogabile subirà una variazione in funzione dei nuovi coefficienti comunicati.

Al punto 4 si riportano i coefficienti attualmente in vigore, in corrispondenza al sesso, all'età di accesso alla prestazione e all'anno di nascita dell'Assicurato.

4. Tabelle dei coefficienti

Si allegano alla presente le Tabelle relative ai coefficienti:

1. di conversione in rendita vitalizia su una testa distinte per sesso dell'Aderente :
 - 1.1. Tabella 1 - Aderenti di sesso Maschile;
 - 1.2. Tabella 2 - Aderenti di sesso Femminile;
2. di conversione in rendita certa e poi vitalizia distinta per sesso dell'Aderente e numero prescelto di annualità certe:
 - 2.1. Tabella 3 – Aderenti di sesso Maschile e 5 annualità certe;
 - 2.2. Tabella 4 – Aderenti di sesso Femminile e 5 annualità certe;
 - 2.3. Tabella 5 – Aderenti di sesso Maschile e 10 annualità certe;
 - 2.4. Tabella 6 – Aderenti di sesso Femminile e 10 annualità certe.

TABELLA n. 1

Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa
 Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro di capitale
 Aderenti di sesso Maschile

Età di riferimento dell'Aderente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
40	34,15	33,86	33,71	33,62
41	34,62	34,32	34,17	34,07
42	35,11	34,80	34,65	34,55
43	35,63	35,31	35,15	35,05
44	36,17	35,84	35,68	35,58
45	36,74	36,40	36,23	36,13
46	37,33	36,99	36,82	36,70
47	37,96	37,60	37,43	37,31
48	38,62	38,25	38,07	37,95
49	39,32	38,93	38,74	38,62
50	40,05	39,65	39,45	39,32
51	40,82	40,41	40,20	40,07
52	41,64	41,21	41,00	40,86
53	42,50	42,05	41,83	41,69
54	43,41	42,94	42,71	42,56
55	44,38	43,89	43,65	43,49
56	45,40	44,89	44,63	44,47
57	46,48	45,95	45,68	45,51
58	47,63	47,07	46,79	46,61
59	48,86	48,27	47,98	47,79
60	50,17	49,54	49,24	49,04
61	51,56	50,90	50,58	50,36
62	53,04	52,34	52,00	51,77
63	54,61	53,87	53,51	53,27
64	56,29	55,51	55,12	54,87
65	58,08	57,25	56,84	56,57
66	60,00	59,11	58,67	58,38
67	62,05	61,09	60,63	60,32
68	64,25	63,23	62,73	62,40
69	66,61	65,52	64,98	64,63
70	69,16	67,98	67,40	67,03
71	71,91	70,63	70,01	69,60
72	74,87	73,49	72,82	72,38
73	78,10	76,60	75,87	75,39
74	81,63	79,99	79,20	78,67
75	85,50	83,70	82,83	82,26

I coefficienti riportati in Tabella si riferiscono alla conversione di capitale in rendita senza l'ipotesi della reversibilità a favore di un'altra testa reversionaria

TABELLA n. 2

Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa
 Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro di capitale
 Aderenti di sesso Femminile

Età di riferimento dell'Aderente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
40	32,48	32,21	32,08	32,00
41	32,87	32,60	32,47	32,38
42	33,29	33,01	32,88	32,79
43	33,72	33,44	33,30	33,21
44	34,17	33,88	33,74	33,64
45	34,65	34,35	34,20	34,10
46	35,14	34,83	34,68	34,58
47	35,66	35,34	35,18	35,08
48	36,20	35,87	35,71	35,60
49	36,77	36,43	36,26	36,15
50	37,36	37,01	36,84	36,73
51	37,99	37,63	37,45	37,33
52	38,65	38,27	38,09	37,97
53	39,34	38,95	38,76	38,64
54	40,07	39,67	39,47	39,34
55	40,84	40,42	40,22	40,09
56	41,65	41,22	41,01	40,87
57	42,52	42,07	41,85	41,70
58	43,43	42,96	42,73	42,58
59	44,40	43,91	43,67	43,51
60	45,44	44,92	44,67	44,51
61	46,54	46,00	45,74	45,56
62	47,71	47,15	46,87	46,69
63	48,96	48,37	48,08	47,88
64	50,30	49,67	49,36	49,16
65	51,73	51,06	50,74	50,52
66	53,25	52,55	52,20	51,98
67	54,89	54,15	53,78	53,54
68	56,66	55,86	55,47	55,22
69	58,56	57,71	57,29	57,02
70	60,61	59,70	59,25	58,96
71	62,82	61,85	61,37	61,06
72	65,22	64,17	63,65	63,32
73	67,83	66,70	66,14	65,78
74	70,69	69,46	68,86	68,47
75	73,83	72,49	71,83	71,40

I coefficienti riportati in Tabella si riferiscono alla conversione di capitale in rendita senza l'ipotesi della reversibilità a favore di un'altra testa reversionaria

TABELLA n. 3

Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa certa per 5 anni
 Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro di capitale
 Aderenti di sesso Maschile

Età di riferimento dell'Aderente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
40	34,14	33,85	33,70	33,61
41	34,60	34,31	34,16	34,06
42	35,10	34,79	34,64	34,54
43	35,61	35,30	35,14	35,04
44	36,15	35,83	35,67	35,56
45	36,72	36,38	36,22	36,11
46	37,31	36,97	36,80	36,69
47	37,94	37,58	37,41	37,29
48	38,60	38,23	38,05	37,93
49	39,29	38,91	38,72	38,59
50	40,02	39,62	39,43	39,30
51	40,79	40,37	40,17	40,04
52	41,60	41,17	40,96	40,82
53	42,45	42,01	41,79	41,65
54	43,36	42,89	42,67	42,52
55	44,31	43,83	43,59	43,44
56	45,32	44,82	44,57	44,41
57	46,40	45,87	45,61	45,44
58	47,53	46,98	46,71	46,53
59	48,74	48,16	47,88	47,69
60	50,03	49,42	49,12	48,92
61	51,39	50,75	50,44	50,23
62	52,84	52,16	51,83	51,61
63	54,37	53,66	53,31	53,08
64	56,00	55,25	54,88	54,64
65	57,74	56,94	56,55	56,29
66	59,59	58,74	58,33	58,06
67	61,56	60,66	60,23	59,94
68	63,67	62,71	62,25	61,94
69	65,92	64,91	64,41	64,08
70	68,34	67,25	66,72	66,37
71	70,93	69,77	69,20	68,83
72	73,71	72,47	71,86	71,46
73	76,71	75,37	74,72	74,29
74	79,93	78,50	77,80	77,34
75	83,41	81,87	81,12	80,63

I coefficienti riportati in Tabella si riferiscono alla conversione di capitale in rendita senza l'ipotesi della reversibilità a favore di un'altra testa reversionaria

TABELLA n. 4

Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa certa per 5 anni
 Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro di capitale
 Aderenti di sesso Femminile

Età di riferimento dell'Aderente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
40	32,47	32,21	32,08	31,99
41	32,86	32,60	32,46	32,38
42	33,28	33,00	32,87	32,78
43	33,71	33,43	33,29	33,20
44	34,16	33,87	33,73	33,63
45	34,63	34,33	34,19	34,09
46	35,13	34,82	34,67	34,57
47	35,64	35,33	35,17	35,07
48	36,18	35,86	35,70	35,59
49	36,75	36,41	36,25	36,14
50	37,34	36,99	36,82	36,71
51	37,96	37,61	37,43	37,31
52	38,62	38,25	38,07	37,95
53	39,31	38,93	38,74	38,61
54	40,04	39,64	39,44	39,32
55	40,80	40,39	40,19	40,06
56	41,61	41,19	40,98	40,84
57	42,47	42,03	41,81	41,66
58	43,38	42,92	42,69	42,54
59	44,35	43,86	43,62	43,47
60	45,37	44,87	44,62	44,45
61	46,47	45,94	45,67	45,50
62	47,63	47,07	46,80	46,62
63	48,86	48,28	47,99	47,80
64	50,18	49,57	49,26	49,06
65	51,59	50,94	50,62	50,41
66	53,09	52,40	52,07	51,85
67	54,70	53,97	53,62	53,38
68	56,43	55,66	55,28	55,03
69	58,28	57,47	57,07	56,80
70	60,28	59,41	58,98	58,70
71	62,43	61,50	61,05	60,75
72	64,76	63,76	63,27	62,95
73	67,27	66,20	65,68	65,34
74	70,01	68,86	68,30	67,93
75	72,98	71,74	71,13	70,73

I coefficienti riportati in Tabella si riferiscono alla conversione di capitale in rendita senza l'ipotesi della reversibilità a favore di un'altra testa reversionaria

TABELLA n. 5

Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa certa per 10 anni
 Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro di capitale
 Aderenti di sesso Maschile

Età di riferimento dell'Aderente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
40	34,10	33,81	33,67	33,58
41	34,57	34,27	34,13	34,03
42	35,05	34,75	34,60	34,50
43	35,57	35,25	35,10	35,00
44	36,10	35,78	35,62	35,52
45	36,66	36,33	36,17	36,06
46	37,25	36,91	36,74	36,63
47	37,87	37,52	37,34	37,23
48	38,52	38,15	37,97	37,86
49	39,20	38,82	38,64	38,51
50	39,92	39,53	39,33	39,21
51	40,67	40,27	40,07	39,94
52	41,47	41,05	40,84	40,70
53	42,30	41,87	41,65	41,51
54	43,18	42,73	42,51	42,36
55	44,11	43,64	43,41	43,26
56	45,09	44,60	44,36	44,20
57	46,12	45,61	45,36	45,19
58	47,21	46,68	46,41	46,24
59	48,36	47,80	47,53	47,35
60	49,57	48,99	48,70	48,52
61	50,85	50,24	49,94	49,75
62	52,20	51,56	51,25	51,05
63	53,62	52,95	52,63	52,41
64	55,11	54,42	54,08	53,85
65	56,69	55,96	55,60	55,37
66	58,36	57,59	57,22	56,97
67	60,11	59,31	58,92	58,66
68	61,96	61,12	60,71	60,43
69	63,91	63,02	62,59	62,31
70	65,95	65,02	64,57	64,27
71	68,07	67,11	66,63	66,32
72	70,29	69,28	68,79	68,46
73	72,60	71,55	71,03	70,70
74	75,00	73,90	73,37	73,02
75	77,47	76,34	75,79	75,42

I coefficienti riportati in Tabella si riferiscono alla conversione di capitale in rendita senza l'ipotesi della reversibilità a favore di un'altra testa reversionaria

TABELLA n. 6

Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa certa per 10 anni
 Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro di capitale
 Aderenti di sesso Femminile

Età di riferimento dell'Aderente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
40	32,44	32,18	32,05	31,97
41	32,84	32,57	32,44	32,35
42	33,25	32,97	32,84	32,75
43	33,68	33,40	33,26	33,17
44	34,13	33,84	33,70	33,60
45	34,59	34,30	34,15	34,05
46	35,08	34,78	34,63	34,53
47	35,59	35,28	35,13	35,02
48	36,13	35,81	35,65	35,54
49	36,69	36,36	36,19	36,08
50	37,28	36,93	36,76	36,65
51	37,89	37,54	37,37	37,25
52	38,54	38,18	38,00	37,88
53	39,22	38,85	38,66	38,54
54	39,94	39,55	39,36	39,23
55	40,70	40,29	40,09	39,96
56	41,50	41,08	40,87	40,73
57	42,34	41,90	41,69	41,54
58	43,23	42,78	42,55	42,40
59	44,17	43,70	43,47	43,31
60	45,17	44,68	44,44	44,28
61	46,23	45,72	45,46	45,30
62	47,36	46,82	46,55	46,38
63	48,55	47,98	47,71	47,52
64	49,81	49,22	48,93	48,74
65	51,16	50,53	50,23	50,03
66	52,58	51,93	51,61	51,40
67	54,10	53,41	53,08	52,85
68	55,72	54,99	54,64	54,41
69	57,44	56,68	56,30	56,06
70	59,27	58,46	58,07	57,81
71	61,21	60,36	59,95	59,67
72	63,26	62,37	61,93	61,65
73	65,44	64,50	64,04	63,74
74	67,75	66,76	66,27	65,96
75	70,17	69,13	68,63	68,29

I coefficienti riportati in Tabella si riferiscono alla conversione di capitale in rendita senza l'ipotesi della reversibilità a favore di un'altra testa reversionaria

I coefficienti di conversione suddetti, indicati nelle tabelle di cui sopra, anche in rapporto alla diversa rateazione infrannuale della rendita, sono determinati sulla base delle condizioni comunicate all'ISVAP, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, tenendo conto della speranza di vita residua dell'Aderente e di un tasso di attualizzazione fissato nella misura del 2% (Ipotesi demografica e finanziaria di cui al punto 3). Pertanto la rendita vitalizia è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 2%.

5. Criteri di adeguamento della rendita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della assicurazione, la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nella seguente Clausola di Rivalutazione.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la COMPAGNIA riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate.

A tal fine la COMPAGNIA gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione CAPITALPREVI allegato, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La COMPAGNIA calcola entro la fine di ciascun mese solare il rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALPREVI, di cui al punto 3 del relativo Regolamento.

Ai fini della rivalutazione annuale della rendita assicurata, viene attribuito un rendimento annuo ottenuto moltiplicando il rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALPREVI per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata che comunque non deve risultare inferiore all' 85 %.

Il rendimento annuo da adottare a tale scopo è quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese di anniversario del contratto.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita inizialmente assicurata.

B) Rivalutazione della rendita assicurata

La rivalutazione annuale viene applicata al contratto ad ogni anniversario della data di decorrenza.

La rendita annua rivalutata sarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura della rivalutazione di cui al punto A).

Gli aumenti della rendita assicurata verranno comunicati annualmente all'Aderente.

Rivalutazione annuale della rendita annua vitalizia. Condizioni particolari.

Ai fini della rivalutazione annuale della rendita assicurata, l'aliquota di partecipazione al rendimento annuo della Gestione CAPITALPREVI, di cui alla lettera A) della Clausola di Rivalutazione, si intende elevata nella misura indicata nella seguente Tabella, in relazione all'ammontare complessivo della riserva matematica relativa alle posizioni assicurative (vitaliziati) in vigore al 31 dicembre precedente, fermo restando che il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia non deve risultare in ogni caso inferiore allo 0,50% in valore assoluto.

Riserve matematica per le posizioni in vigore	Aliquota di retrocessione
fino a 125.000 Euro (€)	85,00%
oltre € 125.000 e fino a € 250.000	87,50%
oltre € 250.000 e fino a € 500.000	90,00%
oltre € 500.000 e fino a € 1.250.000	92,50%
oltre € 1.250.000	95,00%

Regolamento della Gestione Separata CAPITALPREVI®

redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla Vita, ai sensi dell'Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.

Articolo 1

DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITÀ

- 1.1. BNL Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (BNL Vita), ed iscritta al n. 1. 00073 dell'Albo delle imprese di assicurazione ha istituito la Gestione Separata CAPITALPREVI®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da BNL Vita. In data 16.12.2011 il Consiglio di amministrazione di BNL Vita ha approvato il presente regolamento. L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2. CAPITALPREVI® è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili.
- 1.3. Il valore delle attività della gestione separata CAPITALPREVI® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- 1.4. Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.

Articolo 2

OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITÀ

Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1. Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione separata.

Tipologie di attività

- 2.2. In linea generale, le risorse di CAPITALPREVI® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Limiti qualitativi e quantitativi delle attività

- 2.3. La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:

-Governativi e assimilati

E' ammesso l'investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

-Corporate

I titoli di emittenti corporate devono avere rating almeno Investment Grade.

È prevista la possibilità di detenere obbligazioni con rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento del rating dell'emittente intervenuto successivamente al momento dell'acquisto, se ciò non pregiudica gli interessi degli assicurati e gli obiettivi della gestione separata.

Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALPREVI®.

2.4. L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro. L'esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%.

2.5. L'investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.

2.6. Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'Area Euro.

2.7. È ammesso l'investimento in strumenti di mercato monetario, depositi bancari, Term Deposit, fondi di liquidità prevalentemente area euro.

2.8. Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) e l'investimento immobiliare sono ammessi nei limiti regolamentari. L'esposizione sul comparto immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari.

2.9. L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

2.10. Le attività di CAPITALPREVI® sono di piena e libera proprietà dell'impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

Articolo 3

LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25

3.1. Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution").

3.2. Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

Articolo 4

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.

Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

Articolo 5

REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

5.1. Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione.

5.2. Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALPREVI®:

- i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
- gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALPREVI®.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.

5.3. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al

prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

5.4. La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella gestione separata.

5.5. I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALPREVI®.

Articolo 6

SPESE ED ONERI DEDUCIBILI

6.1. Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:

- Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
- Spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

6.2. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 7

REVISIONE CONTABILE

7.1. La gestione separata CAPITALPREVI® è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

Articolo 8

FUSIONI E SCISSIONI

8.1. Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale anche in termini di incidenza dei costi determinati dalla dimensione della gestione separata, l'impresa può decidere di fondere o scindere la gestione separata CAPITALPREVI®, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

9.1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

ALLEGATO N. 4

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE

SEZIONE 1

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE DI PREMORIENZA

La presente sezione dell'allegato 4 ha per oggetto l'assicurazione delle prestazioni di seguito indicate, da erogarsi in caso di morte dell'Aderente al FONDO PENSIONE, che sia stato ammesso in assicurazione e per il quale risulti corrisposto il relativo premio mono-annuale ("Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte"), da determinarsi anno per anno come indicato nel seguito.

La prestazione assicurativa di premorienza è prestata dalla Compagnia agli Aderenti al FONDO che avanzeranno la propria richiesta e saranno ammessi in assicurazione, assumendo così la veste di Assicurati di una apposita Assicurazione collettiva composta da distinte posizioni assicurative individuali intestate a ciascun Aderente. L'adesione alla suddetta prestazione è facoltativa e può essere espressa all'atto della adesione al FONDO oppure successivamente. Le condizioni contrattuali relative alla copertura in oggetto sono disponibili presso la Compagnia e verranno comunicate al Cliente nel caso di sua richiesta.

La prestazione assicurata consiste nel pagamento di un capitale in caso di morte, all'atto del decesso del singolo aderente se l'evento si verificherà nel periodo coperto da garanzia per il quale risulti corrisposto il relativo premio. Vivente l'aderente al termine del periodo di copertura, la posizione assicurativa individuale corrispondente si estinguerà.

Il periodo di assicurazione coincide con l'anno solare ovvero, per gli aderenti da assicurare in corso di anno, con la parte di anno espressa in giorni che intercorre tra la data di entrata in vigore della garanzia assicurativa ed il 31/12 dell'anno stesso. La data di scadenza e di rinnovo dell'annualità assicurativa è fissata al 1° gennaio di ogni anno.

L'assicurazione entra in vigore con decorrenza dalla data di accettazione del rischio da parte della Compagnia debitamente comunicata all'Assicurato, sempreché risulti corrisposto il relativo premio assicurativo.

Al termine di ciascun periodo di assicurazione, la copertura si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata e per il medesimo capitale garantito in vigore nel periodo precedente. Il mancato rinnovo dell'annualità assicurativa determina l'estinzione dell'assicurazione stessa, anche ai fini degli accertamenti sanitari di seguito descritti.

Per gli ingressi in assicurazione nel corso dell'annualità sopra definita, il premio da corrispondere sarà pari al rateo di premio annuale, calcolato in proporzione alla durata della copertura ossia dalla data di ingresso in assicurazione alla data di scadenza della annualità assicurativa.

Le modalità che precedono restano valide fintantoché l'assicurato è iscritto al FONDO e si intendono revocate al venire meno di tale condizione.

La presente assicurazione non ammette valore di riscatto.

Relativamente al rischio di morte l'assicurazione viene prestata senza particolari delimitazioni ed il rischio è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'aderente assicurato, fatte salve le esclusioni di seguito riportate.

Esclusioni

E' escluso dalla garanzia assicurativa in oggetto il decesso causato da:

- dolo dell'Aderente o degli aventi diritto;
- partecipazione attiva dell'Aderente assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Aderente assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione relativa al singolo Assicurato.

In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

La garanzia assicurativa è, inoltre, assoggettata alle seguenti "condizioni di carenza per le assicurazioni stipulate senza accertamenti sanitari".

Condizioni di carenza

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, ciascuna assicurazione viene assunta senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della assicurazione e la stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paraotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della assicurazione;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della assicurazione, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento della assicurazione e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

I capitali assicurati in caso di morte, in relazione a ciascuno degli Assicurati, sono comunicati dagli stessi al FONDO PENSIONE, e sono stabiliti, in misura pari a Euro 25.000, 50.000 oppure 75.000.

Ciascun Aderente inserito in assicurazione si impegna a corrispondere il relativo premio che si determina applicando alla prestazione richiesta i tassi di premio unitari riportati nella Tabella A allegata riferiti a 1.000 Euro di capitale assicurato, ed aumentando l'importo così ottenuto dell'imposta sui premi assicurativi secondo i criteri ivi indicati.

Il premio annuo di assicurazione per ogni Aderente sarà determinato all'inizio di ciascun periodo di assicurazione in base ai tassi di premio di cui alla allegata tabella A, con riferimento all'età raggiunta ed al sesso dall'Aderente, oltre che all'importo del capitale assicurato.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.

Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell'assicurato verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale durata, del premio corrisposto.

La Compagnia rilascerà apposita comunicazione a fronte del pagamento di ciascun premio, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato, l'importo della prestazione ed il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

I premi saranno corrisposti in via anticipata, entro 15 giorni dall'inizio di ciascun periodo di assicurazione, per l'intero periodo di copertura assicurativa, mediante rimessa diretta (bonifico) effettuata in favore della Compagnia.

L'adesione all'assicurazione richiede la sottoscrizione, da parte dell'Isritto, di un apposito "modulo di adesione".

L'Aderente si impegna inoltre a fornire alla Compagnia unitamente al modulo di adesione il questionario sanitario relativo allo stato di salute.

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dei dati dell'Aderente comporta la rettifica dell'importo della prestazione assicurata sulla base delle corrette generalità dell'Aderente assicurato, quando quelle denunciate risultino errate.

L'assunzione dei rischi da parte della Compagnia avviene con le modalità di seguito riportate.

Assunzione dei rischi

L'ammissione in assicurazione richiede la sottoscrizione da parte dell'aderente dell'apposito "modulo di adesione" e di un "questionario" sullo stato di salute dell'assicurato da trasmettere alla Compagnia.

Sia all'atto della stipula della assicurazione che successivamente possono essere inclusi nell'assicurazione tutti gli Aderenti al FONDO PENSIONE con età compresa tra i 14 ed i 70 anni. L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato il 70-esimo anno di età.

Per il primo periodo di copertura, l'attivazione della posizione assicurativa individuale è subordinata alla valutazione delle condizioni sanitarie, delle attività professionali e sportive risultanti dal relativo "questionario" compilato e sottoscritto dall'Aderente. Ai fini della valutazione del rischio la Compagnia si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriori accertamenti di carattere sanitario.

Per i casi che presentano un rischio di mortalità superiore alla norma, la Compagnia può accettare la copertura con applicazione di un sovrappremio o, in casi particolarmente aggravati, può rifiutare la copertura stessa.

La Compagnia si impegna comunque a dare comunicazione scritta all'Assicurato dell'accettazione o del rifiuto dell'assunzione del rischio entro 30 giorni dalla data in cui sia stata consegnata alla Compagnia stessa la documentazione necessaria per la valutazione del rischio medesimo.

Il versamento dell'eventuale sovrappremio, espressamente indicato per ciascuno degli assicurati nella distinta nominativa di polizza, relativamente alla prima annualità assicurativa, avviene in aggiunta al premio base di tariffa.

Nessuna ulteriore formalità di carattere sanitario è richiesta per i successivi periodi di garanzia, purché il rinnovo della copertura avvenga con la continuità e le modalità indicate in precedenza.

La Compagnia provvederà al pagamento della prestazione con le modalità ed i termini indicati nel seguito.

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Compagnia.

Verificatosi l'evento assicurato, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Criteri per la determinazione e la individuazione del premio assicurativo

Nella tabella A di seguito riportata è indicato il premio annuo, differenziato per età, da corrispondere per un capitale di 1.000 Euro con riferimento alle età comprese tra i 14 ed i 70 anni.

Per ciascun periodo di garanzia, l'importo del premio annuo da versare alla Compagnia viene determinato in rapporto al sesso ed all'età raggiunta dall'Assicurato, oltre che in relazione all'importo del capitale assicurato.

Nella successiva Tabella B sono riportati i premi annui differenziati per età per un importo pari a Euro 25.000, 50.000 oppure 75.000 di capitale assicurato.

Basi tecniche e criteri attuariali per la determinazione dei premi assicurativi e dei relativi caricamenti

Per la elaborazione dei premi assicurativi il caricamento complessivo applicato è correlato all'ammontare del premio annuo e stabilito in misura pari al 15% del premio di tariffa.

Ai fini della determinazione del premio vengono adottate le seguenti basi tecniche, rispettivamente sulla mortalità e sul tasso di interesse:

- Base demografica: tavola di mortalità della popolazione generale italiana maschile elaborata dall'Istat ed ottenuta con i dati del censimento del 1991, denominata SIM 1991 con probabilità di morte scontate del 20%;
- Base finanziaria: tasso di interesse del 4% annuo composto posticipato.

Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono applicate agli Aderenti inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

I tassi di premio fissati per la presente assicurazione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta.

Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al FONDO PENSIONE inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione agli iscritti da parte del FONDO medesimo.

TABELLA A

Premi per 1.000 Euro di capitale assicurato

Sesso: Maschile (*)

Età raggiunta	Premio	Età raggiunta	Premio	Età raggiunta	Premio
14	0,91	33	1,41	52	5,06
15	0,91	34	1,40	53	5,70
16	0,91	35	1,39	54	6,36
17	0,91	36	1,38	55	7,17
18	0,91	37	1,41	56	8,01
19	0,97	38	1,48	57	8,93
20	0,99	39	1,52	58	9,97
21	1,04	40	1,61	59	11,13
22	1,09	41	1,74	60	12,37
23	1,09	42	1,91	61	13,71
24	1,12	43	2,08	62	15,16
25	1,15	44	2,29	63	16,72
26	1,21	45	2,49	64	18,45
27	1,26	46	2,80	65	20,34
28	1,33	47	3,19	66	22,33
29	1,39	48	3,55	67	24,25
30	1,42	49	3,90	68	26,39
31	1,47	50	4,23	69	28,64
32	1,45	51	4,58	70	31,59

(*) Per assicurati di sesso femminile il tasso di premio da considerare, di cui alla allegata tabella A, è quello relativo ad un'età ringiovanita di 5 anni rispetto a quella raggiunta; l'età di computo non può comunque risultare all'età minima prevista.

TABELLA B - ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

Premi annui riferiti ad un capitale assicurato di €

	25.000,00	50.000,00	75.000,00
ETA'	PREMIO	PREMIO	PREMIO
14-18	22,75	45,50	68,25
19	24,15	48,29	72,44
20	24,85	49,71	74,56
21	26,06	52,12	78,18
22	27,26	54,53	81,79
23	27,29	54,59	81,88
24	28,03	56,06	84,09
25	28,79	57,59	86,38
26	30,24	60,47	90,71
27	31,47	62,94	94,41
28	33,15	66,29	99,44
29	34,85	69,71	104,56
30	35,62	71,24	106,85
31	36,65	73,29	109,94
32	36,21	72,41	108,62
33	35,32	70,65	105,97
34	34,91	69,82	104,74
35	34,71	69,41	104,12
36	34,53	69,06	103,59
37	35,29	70,59	105,88
38	37,03	74,06	111,09
39	38,06	76,12	114,18
40	40,29	80,59	120,88
41	43,50	87,00	130,50
42	47,71	95,41	143,12
43	51,91	103,82	155,74
44	57,15	114,29	171,44
45	62,18	124,35	186,53
46	69,91	139,82	209,74
47	79,68	159,35	239,03
48	88,82	177,65	266,47
49	97,56	195,12	292,68
50	105,68	211,35	317,03
51	114,62	229,24	343,85
52	126,47	252,94	379,41
53	142,53	285,06	427,59
54	159,12	318,24	477,35
55	179,35	358,71	538,06
56	200,32	400,65	600,97
57	223,32	446,65	669,97
58	249,35	498,71	748,06
59	278,29	556,59	834,88
60	309,29	618,59	927,88
61	342,82	685,65	1.028,47
62	378,88	757,76	1.136,65
63	418,03	836,06	1.254,09
64	461,15	922,29	1.383,44
65	508,41	1.016,82	1.525,24
66	558,32	1.116,65	1.674,97
67	606,35	1.212,71	1.819,06
68	659,71	1.319,41	1.979,12
69	715,94	1.431,88	2.147,82
70	789,82	1.579,65	2.369,47

I premi indicati sono riferiti ad assicurati di sesso maschile

Per ottenere i premi per assicurati di sesso femminile della tariffa caso morte ridurre l'età di 5 anni.

SEZIONE 2

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER INVALIDITA' E PREMORIENZA

La presente sezione dell'allegato 4 ha per oggetto l'assicurazione delle prestazioni di seguito indicate, da erogare in caso di premorienza e di invalidità degli Aderenti che la Compagnia abbia inserito in assicurazione e per i quali risulti versato il relativo premio mono-annuale ("Assicurazione temporanea di Gruppo per il caso di morte o di invalidità totale e permanente"), da determinarsi anno per anno come indicato nel seguito.

La prestazione assicurativa di premorienza ed invalidità totale e permanente è prestata dalla Compagnia agli Aderenti al FONDO che avanzeranno la propria richiesta e che saranno ammessi in assicurazione, assumendo così la veste di Assicurati di una apposita Assicurazione collettiva composta da distinte posizioni assicurative individuali intestate a ciascun Aderente. L'adesione alla suddetta prestazione è facoltativa e può essere espressa all'atto della adesione al FONDO oppure successivamente. Le condizioni contrattuali relative alla copertura in oggetto sono disponibili presso la Compagnia e verranno comunicate al Cliente nel caso di sua richiesta.

Il periodo di assicurazione coincide con l'anno solare ovvero, per gli aderenti da assicurare in corso di anno, con la parte di anno espressa in giorni che intercorre tra la data di entrata in vigore della garanzia assicurativa ed il 31/12 dell'anno medesimo. La data di scadenza e di rinnovo dell'annualità assicurativa è fissata al 1° gennaio di ogni anno.

L'assicurazione entra in vigore con decorrenza dalla data di accettazione del rischio da parte della Compagnia debitamente comunicata all'Assicurato, sempreché risulti corrisposto il relativo premio di assicurazione.

Al termine di ciascun periodo di assicurazione, la copertura si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata e per il medesimo capitale garantito in vigore nel periodo precedente. Il mancato rinnovo dell'annualità assicurativa determina l'estinzione dell'assicurazione stessa, anche ai fini degli accertamenti sanitari di seguito descritti.

Per gli ingressi in assicurazione nel corso dell'annualità sopra definita, il premio da corrispondere sarà pari al rateo di premio annuale, calcolato in proporzione alla durata della copertura ossia dalla data di ingresso in assicurazione alla data di scadenza della annualità assicurativa.

Le modalità che precedono restano valide fintantoché l'assicurato è iscritto al FONDO e si intendono revocate al venire meno di tale condizione.

La prestazione assicurata consiste nel pagamento di un capitale all'atto del decesso o al verificarsi dell'invalidità totale e permanente del singolo aderente se l'evento si verificherà nel periodo coperto da garanzia per il quale risulti corrisposto il relativo premio.

La presente assicurazione non ammette valore di riscatto.

Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità di esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini od abitudini.

La riduzione della capacità di lavoro dell'Assicurato dovrà essere valutata ed accertata in rapporto ai soli eventi invalidanti verificatisi, insorti e manifestatisi successivamente all'epoca di inserimento dei medesimi in assicurazione e che non presentino caratteristiche di consequenzialità o di evoluzione rispetto alle patologie invalidanti pregresse.

In caso di morte dell'Assicurato e/o di invalidità totale e permanente prima della scadenza contrattuale, la Compagnia garantisce, agli aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della assicurazione questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Compagnia.

Il rischio di morte o di invalidità è coperto qualunque possa esserne la causa fatto salvo quanto previsto nel seguito relativamente alle esclusioni ed alle condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente.

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa in oggetto soltanto il decesso o l'invalidità causate da:

- dolo dell'Aderente o degli aventi diritto;
- partecipazione attiva dell'Aderente assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Aderente assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione relativa al singolo Assicurato;

Sono altresì esclusi dalla copertura i soggetti che, al momento dell'ingresso in assicurazione, abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e queste si concludano con esito positivo.

In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Relativamente alla copertura del rischio di invalidità totale e permanente viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il 65-esimo anno di età dell'assicurato e quelli dipendenti da cause di guerra, da infortunio verificatosi sia in volo che in terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare sia come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, con l'esclusione di tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche.

I capitali assicurati in relazione a ciascuno degli Assicurati, sono comunicati dagli stessi al FONDO PENSIONE, e sono stabiliti, in misura pari a Euro 25.000, 50.000 oppure 75.000.

Ciascun Aderente inserito in assicurazione si impegna a corrispondere il relativo premio che si determina applicando alla prestazione richiesta i tassi di premio unitari riportati nella Tabella allegata riferiti a 1.000 Euro di capitale assicurato.

Il premio annuo di assicurazione per ogni Aderente sarà determinato all'inizio di ciascun periodo di assicurazione in base ai tassi di premio di cui alla allegata tabella C, con riferimento all'età raggiunta ed al sesso dall'aderente, oltre che all'importo del capitale assicurato.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.

I premi saranno corrisposti in via anticipata, entro 15 giorni dall'inizio di ciascun periodo di assicurazione, per l'intero periodo di copertura assicurativa, mediante rimessa diretta (bonifico) effettuata in favore della Compagnia.

Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell'assicurato verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale a tale durata, del premio corrisposto.

La Compagnia rilascerà apposita comunicazione a fronte del pagamento di ciascun premio riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato, l'importo della prestazione ed il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

L'adesione all'assicurazione richiede la sottoscrizione da parte dell'Isritto di un apposito "modulo di adesione".

L'Aderente si impegna inoltre a fornire alla Compagnia unitamente al modulo di adesione il questionario sanitario relativo allo stato di salute.

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dei dati dell'Aderente comporta la rettifica dell'importo della prestazione assicurata sulla base delle corrette generalità dell'Aderente, quando quelle denunciate risultino errate.

L'assunzione dei rischi da parte della Compagnia avviene con le modalità di seguito riportate.

Assunzione dei rischi

L'ammissione in assicurazione richiede la sottoscrizione da parte dell'aderente dell'apposito "modulo di adesione" e di un "questionario" sullo stato di salute dell'assicurato da trasmettere alla Compagnia.

Sia all'atto della stipula della assicurazione che successivamente possono essere inclusi nell'assicurazione tutti gli Aderenti al FONDO PENSIONE con età compresa tra i 14 ed i 65 anni. L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato il 65-esimo anno di età.

Per il primo periodo di copertura, l'attivazione della posizione assicurativa individuale è subordinata alla valutazione delle condizioni sanitarie, delle attività professionali e sportive risultanti dal relativo "questionario" compilato e sottoscritto dall'Aderente. Ai fini della valutazione del rischio la Compagnia si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriori accertamenti di carattere sanitario.

Per i casi che presentano un rischio di mortalità e/o invalidità superiore alla norma, la Compagnia può accettare la copertura con applicazione di un sovrappremio o, in casi particolarmente aggravati, può rifiutare la copertura stessa.

La Compagnia si impegna comunque a dare comunicazione scritta all'Assicurato dell'accettazione o del rifiuto dell'assunzione del rischio entro 30 giorni dalla data in cui sia stata consegnata alla Compagnia stessa la documentazione necessaria per la valutazione del rischio medesimo.

Il versamento del sovrappremio eventualmente indicato per ciascuno degli assicurati nella distinta nominativa di polizza, relativamente alla prima annualità assicurativa, avviene in aggiunta al premio base di tariffa.

Nessuna ulteriore formalità di carattere sanitario è richiesta per i successivi periodi di garanzia, purché il rinnovo della copertura avvenga con la continuità e le modalità indicata in precedenza.

La garanzia assicurativa è, inoltre, assoggettata alle "condizioni di carenza per le assicurazioni stipulate senza accertamenti sanitari".

Condizioni di carenza

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, ciascuna assicurazione viene assunta senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della assicurazione e la stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paraotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della assicurazione;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della assicurazione, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento della assicurazione e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

Accertamento dello stato di invalidità

La Compagnia accerta lo stato di invalidità con le modalità e secondo i termini stabiliti nei seguenti comma regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente.

Verificatasi l'invalidità dell'Aderente assicurato, lo stesso deve farne denuncia alla Compagnia, per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione Generale della Compagnia medesima, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale che la Compagnia fornisce per il tramite del FONDO medesimo.

La Compagnia si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra.

Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

A richiesta della Compagnia, l'Aderente assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, è obbligato, per il tramite del FONDO:

- a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Compagnia per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
- b) a fornire tutte le prove che dalla Compagnia fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

La Compagnia si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

Procedimento arbitrale volontario

In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di invalidità o sulla sua revisione potrà essere fatto ricorso ad un procedimento arbitrale che si atterrà alla disciplina indicata nel seguito.

Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Compagnia, l'Aderente assicurato ha facoltà, entro il termine di 30 giorni, dalla comunicazione avutane, di promuovere mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della Compagnia la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro dall'aderente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale dove a sede la Direzione della Compagnia.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura.

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire senza obbligo di sentenza qualsiasi accertamento sanitario di carattere

preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Ciascuna delle parti sopporta le spese le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

Finché lo stato di invalidità non sia stato accertato amichevolmente dalle parti o nel modo indicato nell'articolo precedente, l'Aderente assicurato deve continuare il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicate le disposizioni relative al mancato pagamento dei premi.

Accertato invece lo stato di invalidità, saranno restituite all'Aderente assicurato le somme pagate alla Compagnia per rate di premio scadute successivamente alla data di denuncia dell'invalidità aumentate degli interessi computati al saggio legale per il periodo intercorrente le rispettive scadenze e la data della restituzione.

Pagamento della prestazione

La Compagnia provvederà al pagamento della prestazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel seguito.

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Compagnia.

Verificatosi l'evento assicurato, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso il termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Nei casi di invalidità il pagamento del capitale verrà effettuato in base alle seguenti modalità:

- 10% al riconoscimento dell'invalidità;
- 10% dopo un anno se perdura lo stato di invalidità;
- 80% dopo due anni se perdura lo stato di invalidità.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del periodo di liquidazione del capitale verrà immediatamente liquidato l'eventuale capitale residuo.

Eseguito il pagamento il capitale assicurato come sopra descritto, la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

Criteri per la determinazione e la individuazione del premio assicurativo

Nella tabella C di seguito riportata è indicato il premio annuo, differenziato per età, da corrispondere per un capitale di 1.000 Euro con riferimento alle età comprese tra i 14 ed i 65 anni.

Per ciascun periodo di garanzia, l'importo del premio annuo da versare alla Compagnia viene determinato in rapporto al sesso ed all'età raggiunta dall'Assicurato, oltre che in relazione all'importo del capitale assicurato.

Nella successiva Tabella D sono riportati i premi annui differenziati per età per un importo pari a Euro 25.000, 50.000 oppure 75.000 di capitale assicurato.

Basi tecniche e criteri attuariali per la determinazione dei premi assicurativi e dei relativi caricamenti

Per la elaborazione dei premi assicurativi il caricamento complessivo applicato è correlato all'ammontare del premio annuo e stabilito in misura pari al 15% del premio di tariffa.

Ai fini della determinazione del premio vengono adottate le seguenti basi tecniche, rispettivamente sulla mortalità, sull'invalidità e sul tasso di interesse:

- Base demografica: tavola di mortalità della popolazione generale italiana maschile elaborata dall'Istat ed ottenuta con i dati del censimento del 1991, denominata SIM 1991 con probabilità di morte scontate del 20%; per la mortalità degli invalidi la tavola di riferimento è la SIM del 1951;
- Base finanziaria: tasso di interesse del 4% annuo composto posticipato.

Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono applicate agli Aderenti inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

I tassi di premio fissati per la presente assicurazione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta.

Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al FONDO PENSIONE inseriti in assicurazione successivamente

all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione agli iscritti da parte del FONDO medesimo.

TABELLA C

Premi per 1.000 Euro di capitale assicurato

Sesso: Maschile (*)

Età raggiunta	Premio	Età raggiunta	Premio	Età raggiunta	Premio
14	1,03	31	1,77	48	6,97
15	1,03	32	1,75	49	8,00
16	1,03	33	1,73	50	8,99
17	1,03	34	1,73	51	10,26
18	1,03	35	1,73	52	11,75
19	1,08	36	1,75	53	13,63
20	1,11	37	1,79	54	15,67
21	1,17	38	1,89	55	17,82
22	1,23	39	1,96	56	19,97
23	1,25	40	2,06	57	22,15
24	1,28	41	2,30	58	24,41
25	1,32	42	2,71	59	26,92
26	1,40	43	3,15	60	29,27
27	1,48	44	3,71	61	31,70
28	1,57	45	4,30	62	34,12
29	1,66	46	5,07	63	36,54
30	1,71	47	6,03	64	39,08
				65	40,93

(*) Per assicurati di sesso femminile il tasso di premio da considerare, di cui alla allegata tabella C, è quello relativo ad un'età ringiovanita di 2 anni rispetto a quella raggiunta; l'età di computo non può comunque risultare all'età minima prevista.

TABELLA D - ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E INVALIDITA'
PERMANENTE

Premi annui riferiti ad un capitale assicurato di €

	25.000,00	50.000,00	75.000,00
ETA'	PREMIO	PREMIO	PREMIO
14-18	25,75	51,50	77,25
19	27,00	54,00	81,00
20	27,75	55,50	83,25
21	29,25	58,50	87,75
22	30,75	61,50	92,25
23	31,25	62,50	93,75
24	32,00	64,00	96,00
25	33,00	66,00	99,00
26	35,00	70,00	105,00
27	37,00	74,00	111,00
28	39,25	78,50	117,75
29	41,50	83,00	124,50
30	42,75	85,50	128,25
31	44,25	88,50	132,75
32	43,75	87,50	131,25
33	43,25	86,50	129,75
34	43,25	86,50	129,75
35	43,25	86,50	129,75
36	43,75	87,50	131,25
37	44,75	89,50	134,25
38	47,25	94,50	141,75
39	49,00	98,00	147,00
40	51,50	103,00	154,50
41	57,50	115,00	172,50
42	67,75	135,50	203,25
43	78,75	157,50	236,25
44	92,75	185,50	278,25
45	107,50	215,00	322,50
46	126,75	253,50	380,25
47	150,75	301,50	452,25
48	174,25	348,50	522,75
49	200,00	400,00	600,00
50	224,75	449,50	674,25
51	256,50	513,00	769,50
52	293,75	587,50	881,25
53	340,75	681,50	1.022,25
54	391,75	783,50	1.175,25
55	445,50	891,00	1.336,50
56	499,25	998,50	1.497,75
57	553,75	1.107,50	1.661,25
58	610,25	1.220,50	1.830,75
59	673,00	1.346,00	2.019,00
60	731,75	1.463,50	2.195,25
61	792,50	1.585,00	2.377,50
62	853,00	1.706,00	2.559,00
63	913,50	1.827,00	2.740,50
64	977,00	1.954,00	2.931,00
65	1.023,25	2.046,50	3.069,75

I premi indicati sono riferiti ad assicurati di sesso maschile

Per ottenere i premi per assicurati di sesso femminile della tariffa caso morte ridurre l'età di 2 anni.



BNL VITA PENSIONE SICURA FONDO PENSIONE

(iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.95)

NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
(depositata presso la COVIP il 13/01/2012)

La presente Nota Informativa si compone delle seguenti sezioni:

- Scheda Sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Glossario
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa è redatta da BNL VITA S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

BNL VITA S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



BNL VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE APERTO

SCHEDA SINTETICA

dati aggiornati al 31/12/2010

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di BNL VITA PENSIONE SICURA – FONDO PENSIONE APERTO rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa e del Regolamento.

Presentazione di BNL VITA PENSIONE SICURA

Elementi di identificazione del Fondo Pensione Aperto

BNL VITA PENSIONE SICURA – FONDO PENSIONE APERTO (di seguito “BNL VITA PENSIONE SICURA”) è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

BNL VITA PENSIONE SICURA è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 95 ed è istituito da BNL VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito “Compagnia” o “Società”), facente parte del Gruppo Assicurativo Cardif iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 047, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni private sulla vita del Gruppo BNP Paribas.

Destinatari

BNL VITA PENSIONE SICURA è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

Possono inoltre aderire, su base collettiva, i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che prevedono l'adesione a BNL VITA PENSIONE SICURA.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

BNL VITA PENSIONE SICURA è un Fondo Pensione Aperto, costituito in forma di patrimonio separato e autonomo all'interno di BNL VITA S.p.A. e operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell'iscritto

La Nota informativa e il Regolamento di BNL VITA PENSIONE SICURA sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del Fondo, presso i soggetti incaricati del collocamento e, per i lavoratori dipendenti che possono aderire su base collettiva, presso i datori di lavoro. Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta alla Società la spedizione dei suddetti documenti.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo e il rapporto tra il Fondo e l'iscritto sono contenute nel Regolamento, del quale ti raccomandiamo pertanto la lettura.

Recapiti utili

Sito internet del Fondo:	www.bnlvita.it
Indirizzo e-mail:	Fondopensioneesicura@bnlvita.it
Numero verde:	800 900 900
Fax:	02/72427544
Sede di BNL VITA S.p.A.:	Via Albricci, 7 - 20122 - Milano (MI)

Contribuzione		
<p>La misura e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte liberamente dall'Aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.</p> <p>I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (vedi sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare").</p> <p>Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede l'adesione, fatta salva la possibilità del lavoratore di determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura superiore. In caso di adesione di famigliari fiscalmente a carico degli Aderenti, la misura della contribuzione può essere da loro liberamente fissata.</p>		
Opzioni di investimento		
Comparto	Descrizione	Garanzia
BNL VITA Sicurezza	Finalità: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.	Sì
	Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 5 anni)	
	Grado di rischio: basso	
	Caratteristiche della garanzia: restituzione degli importi complessivamente investiti nel comparto, al netto di riscatti o anticipazioni, rivalutati a un tasso del 2% su base annua, nei seguenti casi: pensionamento; decesso; invalidità permanente; inoccupazione superiore a 48 mesi.	
BNL VITA Fondo 25	Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è in generale avverso al rischio, privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati. Ha come obiettivo di privilegiare la performance a medio termine, limitando l'esposizione ai rischi del mercato azionario.	No
	Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 10 anni)	
	Grado di rischio: medio – basso	
BNL VITA Fondo 50	Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando un'esposizione al rischio moderata.	No
	Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (da 10 a 20 anni)	
	Grado di rischio: medio	
BNL VITA Fondo 75	Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.	No
	Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 20 anni)	
	Grado di rischio: medio-alto	
BNL VITA Fondo Target 2017	Finalità: la gestione è volta a offrire una garanzia operante esclusivamente al 31/12/2017. Il comparto di investimento risulta pertanto particolarmente adatto per coloro che hanno un orizzonte di pensionamento compreso nell'arco temporale 2013-2017.	Sì
	Orizzonte temporale: medio periodo (fino a 10 anni)	
	Grado di rischio: medio	
	Caratteristiche della garanzia: preservare il valore degli importi complessivamente investiti, al netto di riscatti o anticipazioni all'ultimo giorno di borsa aperta di dicembre 2017.	

BNL VITA Fondo Target 2022	Finalità: la gestione è volta a offrire una garanzia operante esclusivamente al 31/12/2022. Il comparto di investimento risulta pertanto particolarmente adatto per coloro che hanno un orizzonte di pensionamento compreso nell'arco temporale 2017-2022.	Sì
	Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)	
	Grado di rischio: medio-alto	
	Caratteristiche della garanzia: preservare il valore degli importi complessivamente investiti, al netto di riscatti o anticipazioni all'ultimo giorno di borsa aperta di dicembre 2022.	

ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto BNL VITA Sicurezza

Rendimenti storici

Di seguito sono riportati i rendimenti annui e conseguiti negli ultimi anni interi dalla data di lancio. Data la recente istituzione dei comparti non è possibile indicare il rendimento medio annuo composto a 5 anni.

Comparto	Rendimento anno 2010	Rendimento anno 2009	Rendimento anno 2008	Rendimento anno 2007	Rendimento anno 2006
BNL VITA Sicurezza	-0,39%	0,34%	3,22%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo Target 2017	-0,62%	0,11%	2,86%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo Target 2022	-0,61%	0,11%	2,84%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo 25	2,79%	8,53%	-5,14%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo 50	5,30%	12,58%	-15,06%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo 75	7,63%	16,76%	-26,21%	n.d.	n.d.

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Prestazioni assicurative accessorie

Tipologia di prestazione	Adesione	Caratteristiche
Premorienza	Facoltativa	Assicurazione annuale rinnovabile. La prestazione assicurata consiste nel pagamento di un capitale in caso di premorienza. Il costo della copertura è determinato in base ai criteri specificati nell'Allegato 4 del Regolamento.
Invalidità totale e permanente o Premorienza	Facoltativa	Assicurazione annuale rinnovabile. La prestazione assicurata consiste nel pagamento di un capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente dell'Assicurato. Il costo della copertura è determinato in base ai criteri specificati nell'Allegato 4 del Regolamento.

Costi nella fase di accumulo ⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	10 Euro, da versare in unica soluzione successivamente all'adesione
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'Aderente	10 Euro, prelevate dal primo versamento di ciascun anno
Indirettamente a carico dell'Aderente (prelevate mensilmente dal patrimonio di ciascun comparto, con calcolo mensile dei ratei) ⁽²⁾ :	
- BNL VITA Sicurezza	1,00% annuo del patrimonio

⁽¹⁾ In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti, gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Le condizioni economiche praticate nei confronti delle collettività interessate sono riportate nella apposita Scheda collettività; le agevolazioni praticate si estendono anche ai familiari fiscalmente a carico degli Aderenti.

⁽²⁾ Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

- BNL VITA Fondo 25	1,05% annuo del patrimonio
- BNL VITA Fondo 50	1,10% annuo del patrimonio
- BNL VITA Fondo 75	1,15% annuo del patrimonio
- BNL VITA Fondo Target 2017	1,26% annuo del patrimonio
- BNL VITA Fondo Target 2022	1,26% annuo del patrimonio
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	non previste
Trasferimento	15 Euro
Riscatto	non previste
Riallocazione della posizione individuale	15 Euro
Riallocazione del flusso contributivo	15 Euro

Indicatore sintetico dei costi				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
BNL VITA Sicurezza	1,45	1,07	0,97	0,91
BNL VITA Fondo 25	1,50	1,12	1,02	0,95
BNL VITA Fondo 50	1,54	1,16	1,06	1,00
BNL VITA Fondo 75	1,59	1,21	1,10	1,04
BNL VITA Fondo Target 2017	1,69	1,30	1,20	1,14
BNL VITA Fondo Target 2022	1,69	1,30	1,20	1,14

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (vedi la Sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare").

Tra gli oneri indirettamente a carico dell'Aderente sono state al momento considerate le commissioni annue di gestione.

I costi relativi alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile del Fondo e di membro dell'Organismo di sorveglianza saranno inclusi nel calcolo non appena quantificabili e stimabili. Per le adesioni su base collettiva, la misura dell'indicatore è riportata nella apposita Scheda collettività.

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

BNL VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE APERTO

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una "pensione complementare", puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale Iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (vedi paragrafo "Il regime fiscale").

Lo scopo di BNL VITA PENSIONE SICURA

BNL VITA PENSIONE SICURA ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare ("rendita") che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. Tale fine è perseguito raccogliendo le somme versate (contributi) e investendole professionalmente in strumenti finanziari nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte che il Fondo ti offre.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la cosiddetta "fase di accumulo", cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la "posizione individuale" rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella cosiddetta "fase di erogazione", cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (vedi paragrafo "In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento").

Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

La struttura di governo di BNL VITA PENSIONE SICURA

BNL VITA S.p.A. gestisce il patrimonio di BNL VITA PENSIONE SICURA mantenendolo distinto dal resto del proprio patrimonio e da quello degli altri fondi gestiti e destinandolo esclusivamente al perseguimento dello scopo previdenziale.

La Società nomina un Responsabile, che è una persona indipendente che ha il compito di controllare che nella gestione dell'attività di BNL VITA PENSIONE SICURA vengano rispettati la legge e il Regolamento, sia perseguito l'interesse degli Iscritti e vengano osservati i principi di corretta amministrazione. Poiché BNL VITA PENSIONE SICURA consente anche di aderire su base collettiva, è inoltre previsto un Organismo di sorveglianza, composto da persone indipendenti nominate dalla Società. Il suo compito è quello di rappresentare gli interessi degli Iscritti. A tal fine, esso si relaziona con il Responsabile circa la gestione del Fondo e riferisce agli Iscritti sul proprio operato.

Le disposizioni che regolano nomina e competenze del Responsabile, e quelle relative alla composizione e al funzionamento dell'Organismo di sorveglianza, sono contenute in allegato al Regolamento. Informazioni aggiornate sul Responsabile e sull'Organismo di sorveglianza sono nella sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

Quanto e come si versa

Il finanziamento di BNL VITA PENSIONE SICURA avviene mediante il versamento di contributi che stabilisci liberamente.

Se sei un lavoratore dipendente, il finanziamento di BNL VITA PENSIONE SICURA può avvenire mediante il

conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Se al 28 aprile 1993 eri già iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Al finanziamento di BNL VITA PENSIONE SICURA possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.

Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Scheda Sintetica nel paragrafo "Contribuzione".

II TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente a BNL VITA PENSIONE SICURA. La rivalutazione del TFR versato a BNL VITA PENSIONE SICURA, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. È allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (vedi paragrafo "La tua scelta di investimento").

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile, non potrai pertanto cambiare idea.

È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (vedi paragrafo "In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento").

I contributi

BNL VITA PENSIONE SICURA ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il "Progetto esemplificativo", che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (vedi paragrafo "Altre informazioni").

Se aderisci su base collettiva, l'adesione a BNL VITA PENSIONE SICURA ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro, se e nella misura in cui tale contributo è previsto nel contratto, accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede l'adesione al Fondo. Ove tale versamento sia previsto, sappi che ne hai diritto soltanto se, a tua volta, contribuirai al Fondo. Oltre al TFR puoi infatti versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto delle regole di contribuzione previste nel tuo rapporto di lavoro (presso il tuo datore di lavoro troverai maggiori indicazioni al riguardo). Nella scelta della misura del contributo da versare a BNL VITA PENSIONE SICURA devi tuttavia avere ben presente quanto segue:

- il versamento non è obbligatorio. Puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR. Ricorda però che in tal caso non beneficerai del contributo dell'azienda;
- se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata nei contratti, accordi o regolamenti sopra richiamati;
- se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore.

ATTENZIONE: Gli strumenti che BNL VITA PENSIONE SICURA utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. BNL VITA PENSIONE SICURA non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale.

È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al Fondo eventuali errori o

omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel paragrafo "Comunicazioni agli Iscritti".

Se sei un lavoratore dipendente che aderisce su base individuale, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione ti dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento.

L'investimento

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del Fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del Fondo sono depositate presso una "Banca Depositaria", che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

Per maggiori informazioni sulla Banca Depositaria si rinvia alla sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare" e per dettagli relativi ai compiti svolti dalla stessa si rinvia al Regolamento.

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine "rischio" esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.

In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. BNL VITA PENSIONE SICURA ti propone una garanzia di risultato nel Comparto "BNL VITA Sicurezza", con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

Le proposte di investimento

BNL VITA PENSIONE SICURA ti propone una pluralità di opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- BNL VITA Sicurezza
- BNL VITA Fondo 25
- BNL VITA Fondo 50
- BNL VITA Fondo 75
- BNL VITA Fondo Target 2017
- BNL VITA Fondo Target 2022

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un "benchmark". Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.

BNL VITA Sicurezza

Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

N.B.: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto.

Garanzia: La garanzia è prestata da BNL VITA S.p.A., che garantisce che al momento dell'esercizio del diritto al pensionamento la posizione individuale in base alla quale ti sarà calcolata la prestazione non potrà essere inferiore alla somma dei contributi versati al netto delle spese nel comparto e capitalizzati a un tasso del 2% su base annua, al netto

di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati. La medesima garanzia opera anche prima del pensionamento, nei seguenti casi di riscatto della posizione individuale:

- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

N.B.: le caratteristiche della garanzia offerta da BNL VITA PENSIONE SICURA possono variare nel tempo, fermo restando il livello minimo richiesto dalla normativa vigente. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, BNL VITA PENSIONE SICURA comunicherà agli Iscritti interessati gli effetti conseguenti.

Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 5 anni)

Grado di rischio: basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: orientata verso titoli di debito di breve/media durata (duration 3 anni); è possibile una componente residuale in azioni. Tale componente non potrà mai essere superiore al 20%.

Strumenti finanziari: titoli di debito quotati; titoli di debito non quotati, solo se emessi o garantiti da Stati o da Organismi internazionali di Paesi OCSE; titoli azionari esclusivamente quotati su mercati regolamentati; OICR.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade).

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dell'Unione Europea.

Rischio cambio: gestito attivamente con esposizione massima pari al 40%.

Benchmark: JPM Euro Cash 3 mesi Index.

BNL VITA Fondo 25

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati.

Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 10 anni)

Grado di rischio: medio-basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari di breve/media durata (duration 5 anni); è possibile una componente residuale in azioni. Tale componente non potrà mai essere superiore al 40%.

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari esclusivamente quotati su mercati regolamentati; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto (prevalentemente investment grade). I titoli di natura azionaria riguardano prevalentemente le imprese a maggiore capitalizzazione, senza riferimento ad alcun settore specifico.

Aree geografiche di investimento: obbligazionari esclusivamente emittenti area OCSE; azionari prevalentemente area Euro.

Rischio cambio: gestito attivamente con esposizione massima pari al 60%.

Benchmark: 75% - JPM Government Euro; 10% - MSCI Euro; 15% - MSCI World ex Euro.

BNL VITA Fondo 50

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un'esposizione al rischio moderata. Tale comparto ha come obiettivo di massimizzare il rendimento nel medio periodo.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (tra 10 e 20 anni)

Grado di rischio: medio

Politica di investimento:

Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque essere superiore al 65%.

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto (prevalentemente investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area OCSE; è previsto l'investimento residuale in mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: gestito attivamente con esposizione massima pari al 70%.

Benchmark: 50% - JPM Government Euro; 20% - MSCI Euro; 30% - MSCI World ex Euro.

BNL VITA Fondo 75

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un'esposizione al rischio più elevata con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 20 anni)

Grado di rischio: medio-alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria. La componente azionaria non può comunque essere superiore al 95%; è prevista una componente obbligazionaria (mediamente pari al 25%).

Strumenti finanziari: titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società; i titoli di natura obbligazionaria sono emessi da soggetti pubblici o da privati con rating medio-alto (prevalentemente investment grade).

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area OCSE e mercati asiatici; è previsto l'investimento residuale in mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: gestito attivamente con esposizione massima pari al 70%.

Benchmark: 25% - JPM Government Euro; 30% - MSCI Euro; 45% - MSCI World ex Euro.

BNL VITA Fondo Target 2017

Finalità della gestione: la gestione, di tipo dinamico, è orientata inizialmente verso una esposizione azionaria che diminuisce all'approssimarsi del 31/12/2017 ("data target") con progressivo ribilanciamento a favore di strumenti finanziari di tipo obbligazionario/monetario. È volta ad offrire all'Aderente una garanzia operante esclusivamente all'ultimo giorno di borsa aperta di dicembre 2017 ed è particolarmente adatta per coloro che hanno un orizzonte di età pensionabile compreso tra il 2013 ed il 2017. Nel periodo antecedente la "data target", l'operatività del comparto si caratterizza da una politica gestionale estremamente flessibile e dinamica che si traduce in un orientamento verso una esposizione azionaria che diminuisce all'avvicinamento della data stessa, con ribilanciamento a favore di strumenti di tipo obbligazionario/monetario. Nell'attuazione della politica di investimento nel periodo che precede la "data target", la Società potrà realizzare una struttura di portafoglio in cui i titoli di capitale saranno inizialmente presenti per un valore percentuale indicativamente non superiore al 30% con riduzione di tale limite percentuale all'avvicinarsi della "data target" fino al suo totale azzeramento. In tale fase, stante la flessibilità adottata nella politica gestionale, non sono previsti ulteriori limiti di esposizione in titoli di capitale né meccanismi automatici e/o di sistematica rideterminazione della componente azionaria. Successivamente alla "data target", al contrario, il comparto attua una politica di gestione prudente con un profilo di rischio per l'Aderente estremamente ridotto. Nel periodo che segue la "data target" pertanto, la politica di investimento è prevalentemente orientata verso strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria a breve termine, escludendo il ricorso a titoli di capitale.

Garanzia: La garanzia è prestata da BNL VITA S.p.A. o da un soggetto terzo, che garantisce che alla data target del comparto la posizione individuale non potrà essere inferiore alla somma dei contributi versati al netto delle spese nel comparto e al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati. In particolare, il valore della quota del comparto alla data del 31/12/2017, non potrà essere inferiore al valore massimo registrato dall'inizio della operatività del comparto fino alla "data target".

N.B.: le caratteristiche della garanzia offerta da BNL VITA PENSIONE SICURA possono variare nel tempo, fermo restando il livello minimo richiesto dalla normativa vigente. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, BNL VITA PENSIONE SICURA comunicherà agli Iscritti interessati gli effetti conseguenti. In ogni caso se le condizioni dovessero risultare di minor favore l'Aderente ha diritto a trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica.

Orizzonte temporale: medio periodo (fino a 10 anni)

Grado di rischio: medio

Politica di investimento:

Politica di gestione: è inizialmente orientata verso titoli di natura azionaria (massimo 30%); successivamente è previsto un graduale progressivo orientamento verso la componente obbligazionaria tendente a stabilizzare i risultati negli anni prossimi all'età pensionabile.

Strumenti finanziari: titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società; i titoli di natura obbligazionaria sono emessi da soggetti pubblici o da privati con rating medio-alto (prevalentemente investment grade).

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area OCSE e mercati asiatici; è previsto l'investimento residuale in mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark prima del 31/12/2017: 5% Eurostoxx 50 - 95% JPM Euro Cash 3 mesi Index.

Benchmark dopo il 31/12/2017: 100% JPM Euro Cash 3 mesi Index.

BNL VITA Fondo Target 2022

Finalità della gestione: la gestione, di tipo dinamico, è orientata inizialmente verso una esposizione azionaria che diminuisce all'approssimarsi del 31/12/2022 ("data target") con progressivo ribilanciamento a favore di strumenti finanziari di tipo obbligazionario/monetario. È volta ad offrire all'Aderente una garanzia operante esclusivamente all'ultimo giorno di borsa aperta di dicembre 2022 ed è particolarmente adatta per coloro che hanno un orizzonte di età pensionabile compreso tra il 2017 ed il 2022. Nel periodo antecedente la "data target", l'operatività del comparto si caratterizza da una politica gestionale estremamente flessibile e dinamica che si traduce in un orientamento verso una esposizione azionaria che diminuisce all'avvicinamento della data stessa, con ribilanciamento a favore di strumenti di tipo obbligazionario/monetario. Nell'attuazione della politica di investimento nel periodo che precede la "data target", la Società potrà realizzare una struttura di portafoglio in cui i titoli di capitale saranno inizialmente presenti per un valore percentuale indicativamente non superiore al 50% con riduzione di tale limite percentuale all'avvicinarsi della "data target" fino al suo totale azzeramento. In tale fase, stante la flessibilità adottata nella politica gestionale, non sono previsti ulteriori limiti di esposizione in titoli di capitale né meccanismi automatici e/o di sistematica rideterminazione della componente azionaria. Successivamente alla "data target", al contrario, il comparto attua una politica di gestione prudente con un profilo di rischio per l'Aderente estremamente ridotto. Nel periodo che segue la "data target" pertanto, la politica di investimento è prevalentemente orientata verso strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria a breve termine, escludendo il ricorso a titoli di capitale.

Garanzia: La garanzia è prestata da BNL VITA S.p.A. o da un soggetto terzo, che garantisce che alla data target del comparto la posizione individuale non potrà essere inferiore alla somma dei contributi versati al netto delle spese nel comparto e al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati. In particolare, il valore della quota del comparto alla data del 31/12/2022, non potrà essere inferiore al valore massimo registrato dall'inizio della operatività del comparto fino alla "data target".

N.B.: le caratteristiche della garanzia offerta da BNL VITA PENSIONE SICURA possono variare nel tempo, fermo restando il livello minimo richiesto dalla normativa vigente. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, BNL VITA PENSIONE SICURA comunicherà agli Iscritti interessati gli effetti conseguenti. In ogni caso se le condizioni dovessero risultare di minor favore l'Aderente ha diritto a trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)

Grado di rischio: medio-alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: è inizialmente orientata verso titoli di natura azionaria (massimo 50%); successivamente è previsto un graduale progressivo orientamento con ribilanciamento verso la componente obbligazionaria/monetaria tendente a stabilizzare i risultati negli anni prossimi all'età pensionabile.

Strumenti finanziari: titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società; i titoli di natura obbligazionaria sono emessi da soggetti pubblici o da privati con rating medio-alto prevalentemente investment grade).

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area OCSE e mercati asiatici; è previsto l'investimento residuale in mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark prima del 31/12/2022: 10% Eurostoxx 50 - 90% JPM Euro Cash 3 mesi Index

Benchmark dopo il 31/12/2022: 100% JPM Euro Cash 3 mesi Index

Per informazioni sui termini tecnici consulta la sezione "Glossario".

Per ulteriori informazioni su BNL VITA S.p.A., sulla banca depositaria, sugli intermediari ai quali sono stati affidati particolari incarichi di gestione, sulle caratteristiche delle deleghe conferite e sui benchmark adottati consulta la sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

La tua scelta di investimento

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che BNL VITA PENSIONE SICURA ti propone (vedi paragrafo "Le proposte di investimento"). Ove tu ritenga che le caratteristiche dei singoli comparti non siano adeguate rispetto alle tue personali esigenze di investimento, BNL VITA PENSIONE SICURA ti consente di ripartire tra più comparti il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso devi però porre particolare attenzione alle scelte che andrai a fare di tua iniziativa e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell'investimento che sceglierai non sarà più corrispondente a quello qui rappresentato, anche se – ovviamente - dipenderà da quello dei comparti in cui investirai. Nella scelta di investimento tieni anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

a) come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:

- l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
- la tua ricchezza individuale;
- i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

b) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma prevalentemente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che comparti di investimento più rischiosi non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

c) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni nelle situazioni indicate al punto a).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto di provenienza e di destinazione.

Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque

anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.

I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.

Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da BNL VITA PENSIONE SICURA è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti che farai;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione complementare ("rendita"), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Infatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei "coefficienti di conversione" che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

L'erogazione della pensione prevista da BNL VITA PENSIONE SICURA consiste nella corresponsione di una rendita vitalizia immediata (ti viene corrisposta finché rimani in vita) oppure ti è consentito scegliere tra:

- una rendita vitalizia reversibile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te scelta, alla persona che avrai designato);
- una rendita certa e successivamente vitalizia (ti viene corrisposta finché rimani in vita ma in caso di decesso nel periodo di pagamento certo, di 5 o 10 anni, la rendita viene corrisposta alla persona che avrai designato);
- una rendita vitalizia differita (ti viene corrisposta a partire da una data stabilita e finché rimani in vita).

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata.

Tieni comunque conto che le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalle condizioni in vigore al momento del pensionamento.

N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di erogazione della rendita, consulta la Parte III del Regolamento.

Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta l'apposito Allegato al Regolamento.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III del Regolamento.

Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accumulato in BNL VITA PENSIONE SICURA potrà essere riscattata dai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione resterà acquisita al Fondo.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, BNL VITA PENSIONE SICURA ti offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad una persona da te designata, optando per una rendita "reversibile".

Le prestazioni assicurative accessorie nella fase di accumulo

La partecipazione a BNL VITA PENSIONE SICURA ti consente di beneficiare di una prestazione assicurativa accessoria a scelta tra:

- Temporanea per il caso di morte (capitale che verrà erogato alle persone da te designate solo in caso di decesso);
- Temporanea per il caso di morte o invalidità totale e permanente (capitale che ti verrà erogato in caso di invalidità totale e permanente o che verrà erogato alle persone da te designate in caso di decesso).

La sottoscrizione di tale copertura è facoltativa, puoi quindi decidere liberamente se avvalertene o meno.

I requisiti di accesso e i criteri per la determinazione dei costi e dell'entità delle prestazioni accessorie sono indicati nell'apposito allegato al Regolamento.

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La "fase di accumulo" si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la "fase di erogazione" (cioè il pagamento della pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in BNL VITA PENSIONE SICURA richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Regolamento e nel Documento sulle anticipazioni.

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te ed BNL VITA PENSIONE SICURA. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di BNL VITA PENSIONE SICURA.

*Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

*Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione a BNL VITA PENSIONE SICURA. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di BNL VITA PENSIONE SICURA.

Se hai aderito su base collettiva, puoi trasferirti anche in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

*Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

*Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono specificate nella **Parte VI del Regolamento**.*

I costi connessi alla partecipazione

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di BNL VITA PENSIONE SICURA con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Trovi indicati tutti i costi nella Tabella "Costi nella fase di accumulo" della Scheda sintetica.

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un "Indicatore sintetico dei costi".

L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un Aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da BNL VITA PENSIONE SICURA (vedi Tabella "Costi nella fase di accumulo" della Scheda sintetica). Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Ovviamente, l'indicatore non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del "peso" che i costi praticati da BNL VITA PENSIONE SICURA hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste - l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella "Indicatore sintetico dei costi" della Scheda sintetica.

Nel valutare le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, ...).

I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l'erogazione della pensione complementare.

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalle condizioni che risulteranno in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.

*I costi relativi alla erogazione delle rendite sono indicati nell'apposito **Allegato al Regolamento**.*

Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a BNL VITA PENSIONE SICURA godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 Euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 Euro annui.

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di BNL VITA PENSIONE SICURA sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate da BNL VITA PENSIONE SICURA godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al Fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

*Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il **Documento sul regime fiscale**.*

Altre informazioni

Per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il “Modulo di adesione”.

In seguito all'adesione, BNL VITA PENSIONE SICURA ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della tua partecipazione.

La sottoscrizione del “Modulo di adesione” non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: BNL VITA PENSIONE SICURA procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso, la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Se il “Modulo di adesione” viene sottoscritto fuori dalle sedi dei soggetti incaricati del collocamento di BNL VITA PENSIONE SICURA, l'efficacia dell'adesione è sospesa per 7 giorni entro i quali puoi recedere dal contratto, senza spese né corrispettivo ad alcuno.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio di ciascun comparto del Fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all'ultimo giorno del mese di borsa aperta.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore delle quote di ciascun comparto di BNL VITA PENSIONE SICURA è reso disponibile sul sito internet bnlvita.it (sezione “Previdenza”) e pubblicato sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore. Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

Comunicazioni agli Iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno (salvo diverse disposizioni normative) riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su BNL VITA PENSIONE SICURA e sulla tua posizione personale.

Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

BNL VITA S.p.A. si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa a BNL VITA PENSIONE SICURA che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

Potrai inoltre verificare i versamenti effettuati e l'andamento della tua posizione personale nel sito internet bnlvita.it alla sezione “Previdenza” accedendo con la password fornita in sede di conferma dell'adesione.

Il Progetto esemplificativo

Il “Progetto esemplificativo” è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi costruire tu stesso il tuo “Progetto esemplificativo” personalizzato accedendo al sito internet bnlvita.it (sezione “Previdenza”) e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a BNL VITA PENSIONE SICURA.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti la partecipazione a BNL VITA Pensione Sicura devono essere inviati per iscritto a BNL VITA PENSIONE SICURA – FONDO PENSIONE APERTO, Via Albricci, 7 – 20122 – Milano (MI) oppure inoltrati via fax al n. 02/72.42.75.44 o trasmessi tramite un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail Fondopensionesicura@bnlvita.it.

Il reclamo deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione del Fondo, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela.

Qualora l'Aderente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso, potrà rivolgere un esposto scritto mediante servizio postale a COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Via in Arcione, 71 – 00187 – ROMA oppure tramite fax al n. 06/69506.306 o attraverso casella di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.covip.it.

BNL VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE APERTO

Informazioni sull'andamento della gestione

aggiornate al 31 dicembre 2010

Alla gestione delle risorse provvede BNL VITA S.p.A. mediante il Comitato Investimenti della Compagnia. È comunque prevista la delega di gestione alla società BNP PARIBAS Asset management S.G.R.p.A..

La Società è dotata di una funzione di gestione dei rischi che dispone di strumenti per l'analisi della rischiosità dei portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. Tali strumenti sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei portafogli a supporto dell'attività di investimento.

Le principali attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti:

- analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark;
- monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori;
- analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario;
- analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise.

Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, con possibilità di approfondimenti quando necessari.

Nell'attuazione delle politiche di investimento di tutti i comparti non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.


Nella presente sezione si riporta, per ciascun Comparto, l'indicatore del *Turnover* calcolato come rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote dei Comparti derivanti da nuovi contributi o liquidazioni, e il patrimonio netto medio. Tale indicatore vuole rappresentare in modo sintetico l'attività di gestione effettuata su ciascun Comparto in termini di movimentazione dei sottostanti.

BNL VITA Sicurezza

Data di avvio operatività: 18/07/2007

Patrimonio netto: 1.828.839 Euro

A) Politiche di investimento e gestione dei rischi



Durata media finanziaria dei titoli in portafoglio (duration)

Non essendo presenti in portafoglio titoli di debito non è possibile fornire il dato sulla durata media finanziaria (duration).

Posizione in contratti derivati

Non sono presenti nel patrimonio del Fondo contratti di tipo derivato.

Stile gestionale adottato


Il portafoglio è stato investito in misura esclusiva in strumenti di liquidità, in particolare nel fondo monetario BNP Insticash Fund Euro e Parvest Short Term Euro, realizzando nel periodo una performance pari a -0,39%. Nello stesso periodo il benchmark ha avuto una performance del 1,12%. La volatilità della performance è stata decisamente limitata, coerentemente con il basso profilo di rischio della linea.

La tipologia dell'investimento è in linea con il profilo garantito del comparto.

Tasso di rotazione del portafoglio (Turnover)

Il turnover del portafoglio del comparto BNL VITA Sicurezza è pari a 0%.

B) Dati Storici di rischio/rendimento



	Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 10 anni
BNL VITA Sicurezza	1,04%	n.d.	n.d.
Benchmark	3,04%	n.d.	n.d.

	Volatilità effettiva ultimi 3 anni	Volatilità effettiva ultimi 5 anni	Volatilità effettiva ultimi 10 anni
BNL VITA Sicurezza	0,47%	n.d.	n.d.
Benchmark	0,61%	n.d.	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

C) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

BNL VITA Sicurezza	Anno 2010
Oneri di gestione finanziaria	0,71%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,71%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%
TOTALE 1	0,71%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,50%
TOTALE 2	1,21%


Il calcolo del TER non tiene conto degli oneri di negoziazione e né degli oneri fiscali sostenuti. Inoltre esso esprime un dato medio calcolato sul patrimonio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla singola posizione individuale dell'Aderente.

BNL VITA Fondo Target 2017

Data di avvio operatività: 18/07/2007

Patrimonio netto: 197.823 Euro

A) Politiche di investimento e gestione dei rischi



Durata media finanziaria dei titoli in portafoglio (duration)

Non essendo presenti in portafoglio titoli di debito non è possibile fornire il dato sulla durata media finanziaria (duration).

Posizione in contratti derivati

Non sono presenti nel patrimonio del Fondo contratti di tipo derivato.

Stile gestionale adottato


L'asset allocation della linea è stata decisamente conservativa perché, nonostante l'orizzonte temporale medio lungo, le prospettive sui mercati finanziari apparivano incerte e la continua debolezza dei mercati azionari ha consigliato prudenza nell'investimento in capitale di rischio. Pertanto il portafoglio è stato investito esclusivamente in strumenti di liquidità, in particolare nel fondo monetario BNP Insticash Fund Euro e Parvest Short Term Euro, realizzando nel periodo una performance dello -0,62% rispetto alla performance del 1,00% del parametro di riferimento. La volatilità della performance è stata decisamente limitata, coerentemente con la scelta di conservare per l'anno appena trascorso un basso profilo di rischio.

Tasso di rotazione del portafoglio (Turnover)

Il turnover del portafoglio del comparto BNL VITA Fondo Target 2017 è pari a 0%.

B) Dati Storici di rischio/rendimento

BNL VITA Fondo Target 2017



	Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo Target 2017	0,77%	n.d.	n.d.
Benchmark	2,43%	n.d.	n.d.

	Volatilità effettiva ultimi 3 anni	Volatilità effettiva ultimi 5 anni	Volatilità effettiva ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo Target 2017	0,45%	n.d.	n.d.
Benchmark	1,08%	n.d.	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

C) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

BNL VITA Fondo Target 2017	Anno 2010
Oneri di gestione finanziaria	1,09%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,09%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%
TOTALE 1	1,09%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,77%
TOTALE 2	1,86%


Il calcolo del TER non tiene conto degli oneri di negoziazione e né degli oneri fiscali sostenuti. Inoltre esso esprime un dato medio calcolato sul patrimonio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla singola posizione individuale dell'Aderente.

BNL VITA Fondo Target 2022

Data di avvio operatività: 18/07/2007

Patrimonio netto: 486.415 Euro

A) Politiche di investimento e gestione dei rischi



Durata media finanziaria dei titoli in portafoglio (duration)

Non essendo presenti in portafoglio titoli di debito non è possibile fornire il dato sulla durata media finanziaria (duration).

Posizione in contratti derivati

Non sono presenti nel patrimonio del Fondo contratti di tipo derivato.

Stile gestionale adottato


L'asset allocation della linea è stata decisamente conservativa perché nonostante l'orizzonte temporale medio lungo, le prospettive sui mercati finanziari apparivano incerte e la continua debolezza dei mercati azionari ha consigliato prudenza nell'investimento in capitale di rischio. Pertanto il portafoglio è stato investito in misura esclusiva in strumenti di liquidità, in particolare nel fondo monetario BNP Insticash Fund Euro e Parvest Short Term Euro, realizzando nel periodo una performance dello -0,61% rispetto alla performance del 0,86% del parametro di riferimento. La volatilità della performance è stata decisamente limitata, coerentemente con la scelta di conservare per l'anno appena trascorso un basso profilo di rischio.

Tasso di rotazione del portafoglio (Turnover)

Il turnover del portafoglio del comparto BNL VITA Fondo Target 2022 è pari a 0%.

B) Dati Storici di rischio/rendimento

BNL VITA Fondo Target 2022



	Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo Target 2022	0,77%	n.d.	n.d.
Benchmark	1,81%	n.d.	n.d.

	Volatilità effettiva ultimi 3 anni	Volatilità effettiva ultimi 5 anni	Volatilità effettiva ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo Target 2022	0,45%	n.d.	n.d.
Benchmark	2,21%	n.d.	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

C) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

BNL VITA Fondo Target 2022	Anno 2010
Oneri di gestione finanziaria	0,98%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,98%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%
TOTALE 1	0,98%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,73%
TOTALE 2	1,71%


Il calcolo del TER non tiene conto degli oneri di negoziazione e né degli oneri fiscali sostenuti. Inoltre esso esprime un dato medio calcolato sul patrimonio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla singola posizione individuale dell'Aderente.

BNL VITA Fondo 25

Data di avvio operatività: 18/07/2007

Patrimonio netto: 534.599 Euro

A) Politiche di investimento e gestione dei rischi



Durata media finanziaria dei titoli in portafoglio (duration)

Non essendo presenti in portafoglio titoli di debito non è possibile fornire il dato sulla durata media finanziaria (duration).

Posizione in contratti derivati

Non sono presenti nel patrimonio del Fondo contratti di tipo derivato.

Stile gestionale adottato


Il portafoglio è stato investito in misura pressoché esclusiva in fondi, in particolare l'esposizione azionaria è stata realizzata attraverso l'investimento nel fondo Parvest Equity World, Parvest Equity Euro e Parvest Equity World Emerging; sul mercato obbligazionario la linea è stata investita nel fondo Parvest Bond Euro Government. Il prodotto ha mantenuto nella prima parte dell'anno un'esposizione azionaria inferiore rispetto al parametro di riferimento, in particolare sui paesi emergenti. Tale sottopeso è stato colmato a partire dal mese di aprile in considerazione del miglioramento dello scenario macroeconomico.

La performance del periodo è stata di 2,79%, rispetto alla performance di 4,52% del parametro di riferimento.

Tasso di rotazione del portafoglio (Turnover)

Non sono state messe in atto operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari, pertanto il turnover del portafoglio del comparto BNL VITA Fondo 25 è pari a 0%.

B) Dati Storici di rischio/rendimento



	Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo 25	1,90%	n.d.	n.d.
Benchmark	2,93%	n.d.	n.d.

	Volatilità effettiva ultimi 3 anni	Volatilità effettiva ultimi 5 anni	Volatilità effettiva ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo 25	4,48%	n.d.	n.d.
Benchmark	5,31%	n.d.	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

C) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

BNL VITA Fondo 25	Anno 2010
Oneri di gestione finanziaria	0,85%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,85%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%
TOTALE 1	0,85%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,37%
TOTALE 2	1,22%


Il calcolo del TER non tiene conto degli oneri di negoziazione e né degli oneri fiscali sostenuti. Inoltre esso esprime un dato medio calcolato sul patrimonio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla singola posizione individuale dell'Aderente

BNL VITA Fondo 50

Data di avvio operatività: 18/07/2007

Patrimonio netto: 635.465Euro

A) Politiche di investimento e gestione dei rischi



Durata media finanziaria dei titoli in portafoglio (duration)

Non essendo presenti in portafoglio titoli di debito non è possibile fornire il dato sulla durata media finanziaria (duration).

Posizione in contratti derivati

Non sono presenti nel patrimonio del Fondo contratti di tipo derivato.

Stile gestionale adottato


Il portafoglio è stato investito in misura pressoché esclusiva in fondi, in particolare l'esposizione azionaria è stata realizzata attraverso l'investimento nel fondo Parvest Equity World, Parvest Equity Euro e Parvest Equity World Emerging; sul mercato obbligazionario la linea è stata investita nel fondo Parvest Bond Euro Government. Di fronte alle incertezze circa la possibile evoluzione dei mercati finanziari, il gestore ha mantenuto nella prima parte dell'anno un'esposizione azionaria inferiore rispetto al parametro di riferimento, in particolare sui paesi emergenti. Tale sottopeso è stato colmato a partire dal mese di aprile in considerazione del miglioramento dello scenario macroeconomico.

La performance del periodo è stata pari a 5,30% rispetto alla performance di 7,87% del parametro di riferimento.

Tasso di rotazione del portafoglio (Turnover)

Il turnover del portafoglio del comparto BNL VITA Fondo 50 è pari a 0%.

B) Dati Storici di rischio/rendimento



	Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo 50	0,23%	n.d.	n.d.
Benchmark	0,73%	n.d.	n.d.

	Volatilità effettiva ultimi 3 anni	Volatilità effettiva ultimi 5 anni	Volatilità effettiva ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo 50	7,57%	n.d.	n.d.
Benchmark	9,45%	n.d.	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

C) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

BNL VITA Fondo 50	Anno 2010
Oneri di gestione finanziaria	0,81%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,81%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%
TOTALE 1	0,81%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,45%
TOTALE 2	1,26%


Il calcolo del TER non tiene conto degli oneri di negoziazione e né degli oneri fiscali sostenuti. Inoltre esso esprime un dato medio calcolato sul patrimonio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla singola posizione individuale dell'Aderente.

BNL VITA Fondo 75

Data di avvio operatività: 18/7/2007

Patrimonio netto: 631.151 Euro

A) Politiche di investimento e gestione dei rischi



Durata media finanziaria dei titoli in portafoglio (duration)

Non essendo presenti in portafoglio titoli di debito non è possibile fornire il dato sulla durata media finanziaria (duration).

Posizione in contratti derivati

Non sono presenti nel patrimonio del Fondo contratti di tipo derivato.

Stile gestionale adottato


Il portafoglio è stato investito in misura pressoché esclusiva in fondi, in particolare l'esposizione azionaria è stata realizzata attraverso l'investimento nel fondo Parvest Equity World, Parvest Equity Euro e Parvest Equity World Emerging; sul mercato obbligazionario la linea è stata investita nel fondo Parvest Bond Euro Government. Di fronte alle incertezze circa la possibile evoluzione dei mercati finanziari, il gestore ha mantenuto nella prima parte dell'anno un'esposizione azionaria inferiore rispetto al parametro di riferimento, in particolare sui paesi emergenti. Tale sottopeso è stato colmato a partire dal mese di aprile in considerazione del miglioramento dello scenario macroeconomico.

La performance del periodo è stata pari a 7,63% rispetto alla performance di 11,22% del parametro di riferimento.

Tasso di rotazione del portafoglio (Turnover)

Il turnover del portafoglio del comparto BNL VITA Fondo 75 è pari a 0%.

B) Dati Storici di rischio/rendimento



	Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	Rendimento medio annuo composto ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo 75	-2,48,%	n.d.	n.d.
Benchmark	-1,70%	n.d.	n.d.

	Volatilità effettiva ultimi 3 anni	Volatilità effettiva ultimi 5 anni	Volatilità effettiva ultimi 10 anni
BNL VITA Fondo 75	11,53%	n.d.	n.d.
Benchmark	14,27%	n.d.	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

C) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

BNL VITA Fondo 75	Anno 2010
Oneri di gestione finanziaria	0,85%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,85%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%
TOTALE 1	0,85%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,59%
TOTALE 2	1,44%

Il calcolo del TER non tiene conto degli oneri di negoziazione e né degli oneri fiscali sostenuti. Inoltre esso esprime un dato medio calcolato sul patrimonio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla singola posizione individuale dell'Aderente.

BNL VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE APERTO

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Duration: è espressa in anni e indica la durata finanziaria residua media dei titoli contenuti in un determinato portafoglio, o del titolo considerato. Normalmente una duration maggiore si accompagna ad una volatilità maggiore del titolo; ciò significa che ad un movimento dei tassi si accompagna un movimento del prezzo del titolo tanto più brusco quanto più rapido è il movimento stesso dei tassi in discesa o in salita.

Eurostoxx 50: è un indice azionario che rappresenta titoli quotati di 16 borse valori di paesi europei, appartenenti a diversi settori di mercato e ponderati secondo la loro capitalizzazione. L'indice si basa sui valori di una selezione di 50 blue chips europee selezionate in modo che siano presenti le azioni più importanti (cioè a maggiore capitalizzazione) e liquide e che riflettano la struttura settoriale dei singoli Paesi.

Investment grade: sono titoli o azioni ritenuti degni di fede da investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non possono trattare.

JPM Government Euro: esprime l'andamento dei titoli di Stato a tasso fisso emessi dai paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea.

JPM Cash 3 mesi Euro: esprime l'andamento dei titoli di stato a 3 mesi emessi da paesi appartenenti all'Unione Europea.

MSCI Europa: esprime l'andamento dei 15 principali mercati azionari europei.

MSCI World: esprime l'andamento dei principali mercati azionari mondiali.

OCSE: è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org

Paesi Emergenti: sono quei Paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o inferiore a BBB- oppure a Baa3) e sono, quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Parametro di riferimento (benchmark): parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili.

TER II Total Expenses Ratio (TER): è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli Aderenti.

Turnover di portafoglio: è un indicatore di rotazione degli investimenti ed è calcolato come rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del Fondo, e il patrimonio netto.

BNL VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE APERTO

Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

informazioni aggiornate al 25/10/2011

La società di gestione

BNL VITA PENSIONE SICURA è stato istituito nel 1999 dalla compagnia di assicurazione BNL VITA S.p.A. che ne esercita l'attività di gestione.

BNL VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. è una compagnia di assicurazione che opera nel settore delle assicurazioni sulla vita, è autorizzata all'esercizio a partire dal 1988 con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 15/07/1988 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1. 00073 e svolge le attività di cui ai rami I, III, V e VI di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, e l'attività della relativa riassicurazione.

La sede legale e gli uffici amministrativi sono in via Albricci, 7 - 20122 Milano

La durata della BNL VITA S.p.A. è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Il consiglio di amministrazione di BNL VITA S.p.A., in carica per gli esercizi 2011 – 2012 – 2013 è così costituito:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Pandolfini Niccolò (Presidente) | Nato a Firenze, il 21/08/1948 |
| • Fumagalli Isabella (Vice Presidente e Amministratore D.) | Nata a Milano il 14/09/1968 |
| • Nobile Filippo (Consigliere e Direttore Generale) | Nato a Agrigento il 08/06/1954 |
| • Pellicano Maurizio (Consigliere) | Nato a Roma il 05/11/1948 |
| • Georget Alain (Consigliere) | Nato a Amiens il 20/05/1970 |
| • Tanneguy Rerolle (Consigliere) | Nato a Dijon il 24/11/1961 |
| • Mosca Lorenzo (Consigliere) | Nato a Brescia il 18/11/1966 |
| • Pittana Fabio (Consigliere) | Nato a Milano il 06/03/1964 |
| • Perrier Pascal (Consigliere) | Nato a Thionville il 07/11/1960 |

Il collegio sindacale, in carica per gli esercizi 2011 – 2012 – 2013 è così costituito:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • De Pace Giorgio Francesco (Presidente) | Nato a Soverato (CZ) il 02/04/1958 |
| • Cerchiai Cristiano (Sindaco effettivo) | Nato a Roma il 16/01/1965 |
| • Cassamagnani Carlo (Sindaco effettivo) | Nato a Bresso (MI) il 21/08/1939 |
| • Robicci Elena (Sindaco supplente) | Nata a Ixelles il 09/11/1969 |
| • Bianchi Laura (Sindaco supplente) | Nata a Gemmano (RN), il 01/04/1949 |

Le scelte effettive di investimento del Fondo, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al consiglio di amministrazione, sono in concreto effettuate dal Comitato Investimenti della Compagnia composto dal Presidente e dal Direttore Generale della stessa, con il supporto tecnico di un team di analisti, espressione degli azionisti di riferimento, che valuta gli scenari economici e finanziari.

Il Responsabile di BNL VITA PENSIONE SICURA e l'Organismo di sorveglianza

Il responsabile di BNLVITA PENSIONE SICURA incaricato dal Soggetto Istitutore in data 01/07/2010 per la durata di 3 anni è:

- | | |
|--|---------------------------|
| • Tomassini Claudio (Responsabile del Fondo) | Nato a Roma il 13/10/1949 |
|--|---------------------------|

L'Organismo di Sorveglianza, incaricato dal Soggetto Istitutore in data 29/07/2009 per la durata di 2 anni è stato prorogato in data 27/07/2011 per la durata di 1 anno è così composto:

- Capelli Silvia (Componente effettivo) Nata a Milano il 27/03/1968
- Delle Donne Bruno (Componente effettivo) Nato a Roma il 14/11/1942
- Laurini Luca (Componente supplente) Nato a Parma il 10/08/1962

La Banca depositaria

La banca depositaria di BNL VITA PENSIONE SICURA è BNP Paribas Securities Services S.r.l., con sede in Milano, via Ansperto, 5.

Il Gestore delle risorse

Alla gestione delle risorse provvede BNL VITA S.p.A. mediante il Comitato Investimenti della Compagnia. È comunque prevista la delega di gestione alla società BNP PARIBAS Asset management S.G.R.p.A. con sede in Milano.

La Compagnia di assicurazione

La prestazione pensionistica e le eventuali prestazioni assicurative accessorie sono prestate da BNL VITA S.p.A., con sede in Milano, via Albricci, 7.

La Revisione contabile

L'incarico di revisione contabile del rendiconto del Fondo per gli esercizi dal 2007 al 2015 è stato affidato alla società di Revisione KPMG S.p.A. via Vittor Pisani, 25, Milano. La medesima società è incaricata della revisione contabile obbligatoria di BNL VITA S.p.A..

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene tramite:

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Via Veneto, 119 – Roma.
- BNL VITA S.p.A. Via Albricci, 7 – Milano. Il collocamento sarà curato dai dipendenti della Compagnia.

BNL VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE APERTO

SCHEMA SINTETICA PER ADESIONI SU BASE COLLETTIVA

dati aggiornati al 31/12/2010

La presente Scheda sintetica sostituisce, limitatamente alle informazioni di seguito riportate, le corrispondenti parti della Scheda sintetica base, contenuta in apertura della Nota informativa.

Verifica presso il tuo datore di lavoro che la fascia indicata nell' intestazione corrisponda a quella applicata alla collettività alla quale appartieni.

Contribuzione

La misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede la tua adesione a BNL VITA PENSIONE SICURA. Tali informazioni devono esserti consegnate congiuntamente alla presente Scheda sintetica. Hai comunque la possibilità di determinare la contribuzione a tuo carico anche in misura superiore a quella prevista.

Rendimenti storici

Di seguito sono riportati i rendimenti annui e il rendimento medio annuo composto conseguiti dalla data di lancio dei comparti:

Comparto	Rendimento anno 2010	Rendimento anno 2009	Rendimento anno 2008	Rendimento anno 2007	Rendimento anno 2006
BNL VITA Sicurezza	-0,39%	0,34%	3,22%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo Target 2017	-0,62%	0,11%	2,86%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo Target 2022	-0,61%	0,11%	2,84%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo 25	2,79%	8,53%	-5,14%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo 50	5,30%	12,58%	-15,06%	n.d.	n.d.
BNL VITA Fondo 75	7,63%	16,76%	-26,21%	n.d.	n.d.

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Pari a 8 Euro per adesioni collettive fino a 50 iscritti, pari a 5 Euro fino a 200 iscritti, a 3 Euro fino a 500 iscritti e 0 Euro oltre 500 iscritti, da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione.

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

Direttamente a carico dell'Aderente	10 Euro, prelevate dal primo versamento di ciascun anno.
Indirettamente a carico dell'Aderente (prelevate mensilmente dal patrimonio di ciascun comparto, con calcolo mensile dei ratei) ⁽¹⁾ :	
- BNL VITA Sicurezza	1,00% del patrimonio
- BNL VITA Fondo25	1,05% del patrimonio
- BNL VITA Fondo50	1,10% del patrimonio
- BNL VITA Fondo75	1,15% del patrimonio
- BNL VITA Fondo Target 2017	1,26% del patrimonio
- BNL VITA Fondo Target 2022	1,26% del patrimonio

¹ Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):

Anticipazione	non previste
Trasferimento	15 Euro
Riscatto	non previste
Riallocazione della posizione individuale	15 Euro
Riallocazione del flusso contributivo	15 Euro

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (vedi la Sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare").

Tra gli oneri indirettamente a carico dell'Aderente sono state al momento considerate le commissioni annue di gestione. I costi relativi alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile del Fondo e di membro dell'Organismo di sorveglianza saranno inclusi nel calcolo non appena quantificabili e stimabili.

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Indicatore sintetico dei costi nel caso di adesioni collettive fino a 50 iscritti				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
BNL VITA Sicurezza	1,43	1,07	0,97	0,91
BNL VITA Fondo 25	1,47	1,11	1,01	0,95
BNL VITA Fondo 50	1,52	1,16	1,06	1,00
BNL VITA Fondo 75	1,56	1,20	1,10	1,04
BNL VITA Fondo Target 2017	1,66	1,30	1,20	1,14
BNL VITA Fondo Target 2022	1,66	1,30	1,20	1,14

Indicatore sintetico dei costi nel caso di adesioni collettive da 51 a 200 iscritti				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
BNL VITA Sicurezza	1,39	1,06	0,97	0,91
BNL VITA Fondo 25	1,44	1,10	1,01	0,95
BNL VITA Fondo 50	1,48	1,15	1,06	1,00
BNL VITA Fondo 75	1,53	1,19	1,10	1,04
BNL VITA Fondo Target 2017	1,62	1,29	1,20	1,14
BNL VITA Fondo Target 2022	1,62	1,29	1,20	1,14

Indicatore sintetico dei costi nel caso di adesioni collettive da 201 a 500 iscritti				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
BNL VITA Sicurezza	1,37	1,06	0,97	0,91
BNL VITA Fondo 25	1,41	1,10	1,01	0,95
BNL VITA Fondo 50	1,46	1,14	1,05	1,00
BNL VITA Fondo 75	1,50	1,19	1,10	1,04
BNL VITA Fondo Target 2017	1,60	1,29	1,20	1,14
BNL VITA Fondo Target 2022	1,60	1,29	1,20	1,14

Indicatore sintetico dei costi nel caso di adesioni collettive oltre i 500 iscritti				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
BNL VITA Sicurezza	1,33	1,05	0,96	0,91
BNL VITA Fondo 25	1,38	1,09	1,01	0,95
BNL VITA Fondo 50	1,42	1,14	1,05	1,00
BNL VITA Fondo 75	1,46	1,18	1,10	1,04
BNL VITA Fondo Target 2017	1,56	1,28	1,20	1,14
BNL VITA Fondo Target 2022	1,56	1,28	1,20	1,14

Allegato alla Nota informativa di BNLVITA PENSIONE SICURA FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi netta misura dell'11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei contributi

Contributi versati fino al 31 dicembre 2006

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 euro annui.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 euro annui.

La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione dei TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n. 421, e pertanto alla data del 28/04/1993 il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell'anno e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999.

Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un'apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante:

- l'ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad un'annualità di iscrizione;
- la qualifica di iscritto, alla data del 28/04/1993, alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n. 421.

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali

forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale soggetta a tassazione è rappresentata dall'ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano. Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D.Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

1 - quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva dell'11% in capo al fondo. Tuttavia lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Tuttavia la Compagnia, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota provvisoria calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi la tassazione provvisoria.

L'Amministrazione finanziaria provvederà, entro il termine del quarto anno successivo al pagamento, alla liquidazione dell'imposta dovuta, in base all'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. Dalla riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1 ° gennaio 2007

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1 ° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1 ° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell' art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- o del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- o del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- o del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto al punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in

sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

4. Dichiarazione di responsabilità

La società che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Allegato alla Nota informativa di BNLVITA PENSIONE SICURA FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I - NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.

- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

- 2.4. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

- 3.2 L'ammontare della posizione individuate viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo e, in caso di adesioni su base collettiva, facendolo sottoscrivere dall'azienda di appartenenza dell'aderente beneficiario. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
- 4.4 La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II - CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario detta prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.
- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - o certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - o fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.
- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura

sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- o acquisto da terzi e
 - o acquisto in cooperativa e
 - o costruzione in proprio.

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare atto domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

- 6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'aderente dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.
- 6.5 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
- 6.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o
- d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela. In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi

facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

9.1 La società che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.